

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Prima n. 1

venerdì, 10 gennaio 2020

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SOMMARIO

SEZIONE I**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI****- 2019**

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2019, n. 82

Partecipazione della Regione Toscana alle politiche dell'Unione europea. Modifiche alla l.r. 26/2009. pag. 3

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2019, n. 83

Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario. " 6

- 2020

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 2020, n. 1

Nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. Modifiche alla l.r. 82/2009. " 11

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 2020, n. 2

Disposizioni sul circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero. Modifiche alla l.r. 48/1994 e alla l.r. 89/1998. " 14

SEZIONE II**CONSIGLIO REGIONALE****- Ordini del giorno**

ORDINE DEL GIORNO 18 dicembre 2019, n. 886

Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale del 18 dicembre 2019 collegato alla legge regionale 23 dicembre 2019, n. 80 (Legge di stabilità per l'anno 2020). " 17

ORDINE DEL GIORNO 18 dicembre 2019, n. 893

Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale del 18 dicembre collegato alla legge

regionale 30 dicembre 2019, n. 82 (Partecipazione della Regione Toscana alle politiche dell'Unione europea. Modifiche alla l.r. 26/2009). " 17

SEZIONE III**COMMISSARI REGIONALI****- Ordinanze**

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO
20 dicembre 2019, n. 117

L. 228/2012 - art. 1 c. 548 - O.C.D. n. 29/2013 - O.C.D. 8/2016 - O.C.D. 2/2017 - 2012EGR0244 - "Adeguamento idraulico del Magione-Radicata e del Patrignone, I stralcio-funzionale" - CUP J35C13000830003 - ammissibilità certificato regolare esecuzione lavori complementari e ammissibilità collaudo delle opere. " 18

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DI GOVERNO
20 dicembre 2019, n. 118

D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014. Accordo di Programma 25.11.2015. Avvio procedura di gara aperta e approvazione documentazione per affidamento dei servizi di indagini geotecniche e sismiche (comprensive di analisi di laboratorio), progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e tutor di cantiere, relativamente all'intervento "Casse di espansione di Figline - Lotto Prulli" sito nei Comuni di Reggello e di Figline e Incisa Valdarno (FI). CUP: D17B4000280003 - CIG. 8141748EFB. " 23

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DI GOVERNO
24 dicembre 2019, n. 119

D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 - D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 - D.P.C.M. 20.02.2019 - Piano stralcio 2019 - intervento 09IR023/G4 - "F. Serchio: adeguamento strutturale argine sinistro, VI lotto" - affidamento del servizio di pubblicità legale per avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto esecutivo - avviso ai soggetti interessati dalla procedura espropriativa, ai sensi degli artt. 7 e 8 Legge 241/90 e art. 16 D.P.R. n. 327/01" - CIG 8122886195. " 30

SEZIONE I**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI****- 2019**

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2019, n. 82

Partecipazione della Regione Toscana alle politiche dell'Unione europea. Modifiche alla l.r. 26/2009.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO**Preambolo**

Art. 1 - Principi ispiratori e finalità. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 26/2009

Art. 2 - Partecipazione alla formazione degli atti dell'Unione europea. Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 26/2009

Art. 3 - Sessione europea. Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 26/2009

Art. 4 - Diffusione della cultura europea. Inserimento dell'articolo 8 bis nella l.r. 26/2009

Art. 5 - Riferimenti alla l. 234/2012

Art. 6 - Norma finale

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, terzo, quinto e nono comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 3, commi 3, 4 e 5, l'articolo 4, comma 1, lettere p), q), e r), l'articolo 11, comma 2, l'articolo 70 e l'articolo 71 dello Statuto;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3);

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea);

Vista la legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana);

Considerato quanto segue:

1. Il Trattato di Lisbona riconosce alle regioni, in qualità di enti territoriali dotati di potestà legislative, un ruolo rilevante, accanto all'Unione europea e agli stati membri, nel processo di partecipazione alle politiche europee, anche in considerazione del fatto che le politiche europee attengono a materie che, nell'ordinamento giuridico italiano, spesso sono affidate alle competenze legislative regionali;

2. L'articolo. 117, primo comma, della Costituzione prevede che la potestà legislativa sia esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Il quinto comma dello stesso articolo prevede poi che le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipino alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi europei e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza;

3. Le norme di procedura adottate dallo Stato in attuazione delle disposizioni costituzionali sopra richiamate sono attualmente contenute nella l. 234/2012, che assegna alle regioni un ruolo significativo, sia con riferimento alla partecipazione alla fase di formazione delle politiche europee, sia con riferimento all'attuazione del diritto dell'Unione europea. In particolare, si fa riferimento alle disposizioni relative sia alla partecipazione alla fase ascendente (articolo 24 "Partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea" e articolo 25 "Partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle assemblee, dei consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano"), sia alla fase discendente (articolo 40 "Recepimento delle direttive europee da parte delle regioni e delle province autonome");

4. La rilevanza del ruolo assegnato alle regioni nel nuovo contesto europeo e nazionale richiede una riorganizzazione del sistema normativo e strumentale che disciplina la partecipazione della Regione alla formazione e all'attuazione del diritto europeo;

5. Il Consiglio regionale, con la risoluzione 26 giugno 2017, n. 153 (In merito all'istituzione della sessione europea nell'ambito delle attività del Consiglio regionale), si è impegnato ad istituire, mediante modifica del regolamento interno ed aggiornamento della l.r. 26/2009, una sessione europea nell'ambito della propria attività, con cadenza annuale, da tenersi entro il mese di marzo, in modo da creare un luogo istituzionale di confronto tra la Giunta regionale e il Consiglio regionale finalizzato alla definizione della posizione unitaria della Regione Toscana sulle diverse tematiche europee e fun-

zionale a dare concreta attuazione alle attività inerenti alla partecipazione della Regione alla fase ascendente nonché alle attività relative all'adeguamento della regolamentazione regionale agli obblighi europei;

6. Con la stessa risoluzione 153/2017 il Consiglio regionale si è inoltre impegnato ad effettuare l'aggiornamento della l.r. 26/2009 e del proprio regolamento interno anche al fine di rafforzare il ruolo della commissione competente per le politiche europee, qualificandola come permanente e assegnandole un ruolo centrale nella procedura in cui si articola la sessione europea;

7. In tale quadro assume rilievo la previsione della legge europea regionale quale strumento per adeguare periodicamente l'ordinamento regionale a quello europeo e dare immediata attuazione alle direttive europee nelle materie di propria competenza;

8. È necessario intervenire in via manutentiva per adeguare la l.r. 26/2009 alla l. 234/2012;

9. Al fine di consentire l'adempimento delle necessarie misure organizzative conseguenti alle disposizioni previste dalla presente legge, è opportuno prevedere che l'applicazione delle stesse decorra dalla XI legislatura regionale.

Approva la presente legge

Art. 1

Principi ispiratori e finalità.

Modifiche all'articolo 2 della l.r. 26/2009

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana), è sostituita dalla seguente:

“a) promuove e sostiene lo sviluppo dell'Unione europea e delle sue istituzioni in senso democratico potenziandone la finalità sociale e, in conformità ai principi di cui all'articolo 117 della Costituzione e, nell'ambito delle proprie competenze, concorre direttamente alla formazione degli atti dell'Unione europea e garantisce l'adempimento degli obblighi e il godimento dei diritti derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea sulla base dei principi di sussidiarietà, di proporzionalità, di efficienza, di trasparenza, di solidarietà sociale e di partecipazione democratica;”.

Art. 2

Partecipazione alla formazione degli atti dell'Unione europea.

Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 26/2009

1. L'articolo 5 della l.r. 26/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 5

Partecipazione alla formazione degli atti dell'Unione europea

1. La Giunta regionale e il Consiglio regionale definiscono concordemente la posizione della Regione sui progetti di atti dell'Unione europea, sugli atti preordinati alla formazione degli stessi e le loro modificazioni.

2. Ai fini di cui al comma 1, le osservazioni sui progetti di atti dell'Unione europea previste dall'articolo 24, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), sono adottate con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale.

3. In assenza della deliberazione consiliare nei termini utili alle trasmissioni e comunicazioni previste dall'articolo 24, comma 3, della l. 234/2012, la Giunta regionale può procedere autonomamente. In assenza della proposta della Giunta regionale, il Consiglio regionale, nei medesimi termini, può autonomamente assumere la deliberazione in merito alla posizione della Regione.”.

Art. 3

Sessione europea.

Sostituzione dell'articolo. 6 della l.r. 26/2009

1. L'articolo 6 della l.r. 26/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 6

Sessione europea

1. Entro il mese di marzo di ogni anno, il Consiglio regionale si riunisce in sessione europea per l'esame del programma di lavoro della Commissione europea, della relazione programmatica annuale del Governo di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), della l. 234/2012 e della relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo, presentata dalla Giunta regionale ai fini dell'articolo 29, comma 3, della l. 234/2012.

2. Nell'ambito della sessione europea, la Giunta regionale riferisce sui progetti di atti dell'Unione europea di cui all'articolo 24, comma 3, della l. 234/2012 previsti nell'annualità successiva e raccoglie gli indirizzi generali del Consiglio regionale in merito alla posizione che la Regione dovrà assumere al riguardo.

3. Nell'ambito della sessione europea, il Presidente della Giunta regionale e il Presidente del Consiglio regionale riferiscono sulle attività svolte rispettivamente dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale in sede europea.

4. A conclusione della sessione europea, il Consiglio regionale approva l'atto di indirizzo per la partecipazione della Regione alla formazione e attuazione della normativa europea.

5. Il Consiglio regionale, garantisce la partecipazione dei cittadini, degli enti locali e dei portatori di interesse, dando ampia diffusione agli atti oggetto della sessione europea e, in particolare, al programma di lavoro annuale della Commissione europea e alla relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea.”.

Art. 4

Diffusione della cultura europea.

Inserimento dell'articolo 8 bis nella l.r. 26/2009

1. Dopo l'articolo 8 della l.r. 26/2009 è inserito il seguente:

“Art. 8 bis

Diffusione della cultura europea

1. La Regione Toscana riconosce l'importanza di promuovere la conoscenza dei diritti e dei doveri derivanti dalla cittadinanza europea, istituita e regolata dalla parte seconda del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relativa alla “Non discriminazione e cittadinanza dell'Unione”, e la necessità di diffondere la conoscenza della storia del processo di integrazione europea.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Consiglio regionale promuove iniziative finalizzate alla conoscenza e alla diffusione di una cultura europeista di pace, democratica e sociale, anche in collaborazione con il Parlamento regionale degli studenti della Toscana, con associazioni e altri soggetti senza scopo di lucro.

3. Tra le attività promosse dal Consiglio regionale, specifica attenzione è rivolta alle iniziative dirette a promuovere e rafforzare, soprattutto tra i più giovani ed in ambito scolastico ed universitario, la conoscenza della storia dell'integrazione europea, a partire dalle basi ideali cui ha contribuito in modo rilevante il Manifesto di Ventotene, della cultura europea e dei valori comuni europei tra la cittadinanza, nonché delle opportunità offerte dai programmi dell'Unione europea.”.

Art. 5

Riferimenti alla l. 234/2012

1. Nell'ambito della l.r. 26/2009 tutti i riferimenti alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), si intendono riferimenti alla l. 234/2012.

2. Nell'ambito della l.r. 26/2009 tutti i riferimenti ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti dell'Unione europea.

Art. 6

Norma finale

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a far data dalla seduta di insediamento del Consiglio regionale della XI legislatura.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La Vicepresidente

Barni

Firenze, 30 dicembre 2019

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 18.12.2019.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 4 luglio 2019, n. 386

Proponenti:

Consiglieri Fattori, Meucci, Salvini, Baldi, Capirossi, Galletti, Nardini, Sostegni, Tartaro

Assegnata alla 1^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 13 dicembre 2019

Approvata in data 18 dicembre 2019

Divenuta legge regionale 63/2019 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 22 maggio 2009, n. 26, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 22 maggio 2009, n. 26

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2019, n. 83

Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Autorizzazione alle attività di trasporto sanitario di soccorso

Art. 3 - Obblighi dei soggetti che svolgono l'attività di trasporto sanitario di soccorso

Art. 4 - Composizione minima degli equipaggi delle autoambulanze in funzione delle tipologie del servizio di trasporto sanitario di soccorso

Art. 5 - Autoveicoli di soccorso di proprietà delle aziende unità sanitarie locali

Art. 6 - Requisiti di esercizio

Art. 7 - Procedura per il rilascio della autorizzazione

Art. 8 - Acquisto e dismissione di autoambulanze

Art. 9 - Variazioni della tipologia di attività

Art. 10 - Commissione di vigilanza e controllo

Art. 11 - Attività di vigilanza e controllo

Art. 12 - Vigilanza sugli enti non soggetti ad autorizzazione

Art. 13- Sanzioni

Art. 14- Nucleo tecnico permanente

Art. 15 - Norme transitorie

Art. 16 - Abrogazioni

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 4 gennaio 2012, n. 1/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 76 undecies della

legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 "Disciplina del servizio sanitario regionale" in tema di riorganizzazione del sistema sanitario di emergenza urgenza);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 2 aprile 2019;

Considerato quanto segue:

1. La legge regionale 22 maggio 2001, n. 25 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'esercizio del trasporto sanitario) ed il suo regolamento attuativo, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1° ottobre 2001, n. 46/R, rappresentano normative ormai risalenti, che devono essere completamente riviste sia nell'impianto generale, sia in alcuni aspetti di merito;

2. Per quanto riguarda il primo aspetto è necessario, innanzitutto, rendere il testo legislativo coerente con l'articolo 63 dello Statuto includendo in esso tutte le disposizioni, attualmente regolamentari, che disciplinano i procedimenti autorizzatori di competenza dei comuni;

3. Per quanto riguarda i profili di merito, è opportuno:

a) introdurre l'obbligo, a carico dei soggetti che chiedono l'autorizzazione, di allegare alla presentazione della domanda anche l'elenco dei mezzi di soccorso e dei soccorritori;

b) semplificare la procedura per l'utilizzo dei mezzi di soccorso di altri soggetti autorizzati nel caso di momentanea indisponibilità del mezzo, sostituendo l'autorizzazione prevista dall'articolo 3, comma 8, del d.p.g.r. 46/R/2001, con una semplice comunicazione alla commissione di vigilanza e controllo;

c) snellire la composizione della commissione di vigilanza e controllo riducendone il numero dei componenti e semplificare il procedimento di controllo introducendo il metodo delle verifiche a campione;

d) al fine di monitorare l'attuazione della presente legge e della formulazione di osservazioni e proposte è istituito un organismo collegiale a composizione mista rappresentativa degli attori del sistema territoriale di soccorso.

Approva la presente legge

Art. 1

Oggetto

1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), l'autorizzazione all'esercizio delle attività di trasporto sanitario di soccorso da parte di soggetti diversi dalle aziende sanitarie, dalle amministrazioni statali e dall'associazione italiana della Croce Rossa, di cui al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 (Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa

“CRI”, a norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183).

2. Tutti i soggetti, ivi compresi quelli che non devono essere autorizzati di cui al comma 1, che svolgono attività di trasporto sanitario di soccorso sul territorio regionale devono essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6.

Art. 2

Autorizzazione alle attività di trasporto sanitario di soccorso

1. L’autorizzazione è rilasciata dal comune con riferimento alle seguenti tipologie di attività:

a) trasporto sanitario di soccorso di base mediante autoambulanza di tipo B di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro dei trasporti 17 dicembre 1987, n. 553 (Normativa tecnica e amministrativa relativa alle autoambulanze);

b) trasporto sanitario di primo soccorso mediante autoambulanza di tipo A di cui all’articolo 1, comma 2, del d.m. trasporti 553/1987 e di tipo A1 di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 20 novembre 1997, n. 487 (Regolamento recante la normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze di soccorso per emergenze speciali);

c) trasporto sanitario di soccorso avanzato mediante autoambulanza di tipo A di cui all’articolo 1, comma 2, del d.m. trasporti 553/1987 e di tipo A1 di cui al d.m. trasporti 487/1997.

2. I soggetti che sono autorizzati a svolgere l’attività di trasporto sanitario di soccorso avanzato possono svolgere anche attività di trasporto sanitario di soccorso di base e attività di trasporto sanitario di primo soccorso. I soggetti che sono autorizzati a svolgere attività di trasporto sanitario di primo soccorso possono svolgere anche attività di trasporto sanitario di soccorso di base.

3. Il comune rilascia l’autorizzazione previo accertamento del possesso dei requisiti individuati ai sensi dell’articolo 6.

4. Il comune, per l’accertamento dei requisiti, si avvale della commissione di vigilanza e controllo di cui all’articolo 10.

5. L’acquisto di nuovi mezzi e la variazione della tipologia di attività sono autorizzati ai sensi degli articoli 8 e 9.

Art. 3

Obblighi dei soggetti

che svolgono l’attività di trasporto sanitario di soccorso

1. I soggetti che svolgono l’attività di trasporto sanitario di soccorso sono tenuti a:

a) assicurare il rispetto dei requisiti prescritti ai sensi dell’articolo 6;

b) sottoporre i mezzi di soccorso ad idonee procedure di disinfezione al termine di ogni giornata di attività ed anche dopo il trasporto di malati infetti o sospetti tali;

c) garantire la perfetta efficienza dei mezzi di soccorso, sia per l’aspetto tecnico, sia per quello sanitario;

d) assicurare il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

e) stipulare le polizze assicurative relative sia alla responsabilità civile per danni a terzi, compresi i trasportati, derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dallo svolgimento dell’attività di soccorso, sia contro gli infortuni e le malattie contratte per cause di servizio del personale addetto all’attività di trasporto;

f) comunicare allo sportello unico per le attività produttive (SUAP), competente per territorio eventuali sospensioni di attività, le variazioni relative ai dati indicati nell’istanza di autorizzazione, nonché l’apertura di nuove sedi operative;

g) comunicare al SUAP competente per territorio l’utilizzo, in via straordinaria e per un periodo di tempo limitato, di un mezzo appartenente ad un altro soggetto autorizzato in sostituzione di un proprio mezzo di soccorso indisponibile. Nella comunicazione devono essere indicate le ragioni dell’indisponibilità del mezzo sostituito ed i tempi necessari per il suo reintegro.

Art. 4

Composizione minima degli equipaggi delle autoambulanze in funzione delle tipologie del servizio di trasporto sanitario di soccorso

1. La composizione minima dell’equipaggio delle autoambulanze impiegate nell’attività di trasporto sanitario di soccorso di base è costituita da:

a) un autista con attestato di soccorritore di livello base in possesso di patente di tipo B conseguita da almeno tre anni, appositamente formato per la guida delle autoambulanze;

b) un soccorritore di livello base.

2. La composizione minima dell’equipaggio delle autoambulanze impiegate nell’attività di trasporto sanitario di primo soccorso è costituita da:

a) un autista con attestato di soccorritore di livello avanzato in possesso di patente di tipo B conseguita da almeno tre anni, appositamente formato per la guida delle autoambulanze;

b) un soccorritore di livello avanzato.

3. La composizione minima dell’equipaggio delle autoambulanze impiegate nell’attività di trasporto sanitario di soccorso avanzato è costituita da:

a) un autista con attestato di soccorritore di livello

avanzato in possesso di patente di tipo B conseguita da almeno tre anni, appositamente formato per la guida delle autoambulanze;

b) un soccorritore di livello avanzato;

c) un medico in rapporto di dipendenza o convenzionale con l'azienda unità sanitaria locale (USL), in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale inerente al sistema sanitario di emergenza urgenza, oppure un infermiere in rapporto di dipendenza con l'azienda USL specificamente formato.

4. Qualora la composizione dell'equipaggio delle autoambulanze impiegate nelle attività di cui ai commi 2 e 3, sia costituita da più di un soccorritore di livello avanzato, l'autista del medesimo equipaggio può essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera a).

Art. 5

Autoveicoli di soccorso di proprietà delle aziende unità sanitarie locali

1. A seconda delle esigenze e particolarità dei territori toscani, a supporto ed integrazione del sistema di trasporto sanitario, le aziende USL utilizzano autoveicoli di soccorso di loro proprietà. L'equipaggio degli autoveicoli di soccorso è composto da personale medico in rapporto di dipendenza o convenzionale con l'azienda USL, da personale infermieristico in rapporto di dipendenza con l'azienda USL, da soccorritori di livello avanzato.

2. La composizione minima dell'equipaggio, le attrezzature tecniche e il materiale degli autoveicoli di soccorso sono definiti con regolamento regionale.

Art. 6

Requisiti di esercizio

1. La Giunta regionale, con regolamento, definisce i requisiti tecnici e organizzativi che i soggetti devono possedere per svolgere l'attività di cui all'articolo 2.

2. In particolare il regolamento:

a) individua le attrezzature tecniche ed il materiale dei mezzi di soccorso;

b) disciplina i requisiti e i percorsi formativi obbligatori per i soccorritori e i formatori;

c) disciplina i requisiti e la formazione specifica riservata agli autisti per la guida delle autoambulanze.

Art. 7

Procedura per il rilascio dell'autorizzazione

1. Il soggetto interessato presenta al SUAP nel cui territorio ha la sede legale la domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto sanitario di soc-

corso secondo lo schema tipo approvato con decreto del dirigente regionale competente per materia.

2. La domanda di cui al comma 1 è corredata della seguente documentazione:

a) l'indicazione della sede legale e della sede o delle sedi operative;

b) l'elenco dei mezzi di soccorso e quello dei soccorritori che prestano servizio presso il soggetto interessato;

c) nel caso di ente o associazione, l'atto costitutivo e statuto dal quale risulti, tra i fini statutari, il trasporto sanitario oppure gli estremi del provvedimento di iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106);

d) nel caso di impresa, gli estremi di iscrizione al registro delle imprese.

3. La commissione di vigilanza e controllo di cui all'articolo 10 accerta il possesso dei requisiti, conservando agli atti la documentazione acquisita nel corso delle verifiche, e trasmette il proprio parere motivato al comune entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

4. Qualora la commissione di vigilanza e controllo, nel corso delle attività di verifica, riscontri carenze o irregolarità sanabili, ne dà comunicazione al comune, il quale, per il tramite del SUAP, prescrive al soggetto richiedente la regolarizzazione entro il termine perentorio di dieci giorni. Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine, la commissione di vigilanza e controllo verifica l'adempimento delle prescrizioni impartite e trasmette al comune parere motivato.

5. Nei venti giorni successivi alla trasmissione del parere da parte della commissione di vigilanza e controllo il comune adotta il provvedimento di autorizzazione o di diniego. Contro il provvedimento è ammesso ricorso in opposizione.

Art. 8

Acquisto e dismissione di autoambulanze

1. Il titolare dell'autorizzazione che acquista un nuovo mezzo di soccorso, prima di metterlo in esercizio, inoltra istanza di autorizzazione al SUAP competente per territorio, dichiarando che lo stesso è conforme ai requisiti prescritti, secondo lo schema tipo approvato con decreto del dirigente regionale competente per materia.

2. La commissione di vigilanza e controllo di cui all'articolo 10 effettua la verifica sul possesso dei requisiti dichiarati entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'istanza ed entro lo stesso termine ne comunica gli esiti al comune.

3. Salvo quanto previsto dal comma 4, qualora il comune non si esprima entro venti giorni dall'istanza di cui al comma 1, il titolare dell'autorizzazione può procedere all'utilizzo del nuovo mezzo di soccorso.

4. Qualora la commissione di vigilanza e controllo nel corso dell'attività di verifica riscontri carenze o irregolarità sanabili ne dà immediata comunicazione al comune, il quale, per il tramite del SUAP, prescrive al soggetto interessato la regolarizzazione entro il termine perentorio di sette giorni.

5. Decorso il termine di cui al comma 4, la commissione di vigilanza e controllo verifica se l'istanza sia stata regolarizzata e dà comunicazione degli esiti della verifica al soggetto interessato e al comune. L'istanza è accolta in caso di verifica con esito positivo ed è respinta in caso di verifica con esito negativo.

6. Il titolare dell'autorizzazione che dismette un'ambulanza inoltra comunicazione al SUAP competente per territorio.

Art. 9

Variazioni della tipologia di attività

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, il titolare di autorizzazione all'esercizio di una delle tipologie di attività previste dal medesimo articolo 2 che intende svolgere anche un'altra tipologia di attività, inoltra istanza di autorizzazione al SUAP competente, secondo lo schema tipo approvato con decreto del dirigente regionale competente per materia, allegando la documentazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b).

2. Al procedimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 3, 4 e 5.

Art. 10

Commissione di vigilanza e controllo

1. La commissione di vigilanza e controllo dell'azienda USL territorialmente competente esercita le attività di vigilanza e controllo di cui all'articolo 11.

2. La commissione di vigilanza e controllo, nominata dal direttore generale dell'azienda USL, è composta dal responsabile del dipartimento di prevenzione o suo delegato, dai direttori delle centrali operative 118 o loro delegati, dipendenti dalla stessa azienda. La commissione di vigilanza e controllo è coadiuvata da un collaboratore amministrativo con funzioni di segretario.

3. Per esercitare l'attività di verifica, la commissione di vigilanza e controllo può avvalersi di personale del dipartimento di prevenzione e della struttura organizzativa

del 118, individuato dal direttore generale dell'azienda USL.

4. I componenti della commissione di vigilanza e controllo operano a titolo gratuito.

Art. 11

Attività di vigilanza e controllo

1. La commissione di vigilanza e controllo verifica il rispetto degli obblighi e dei requisiti di cui agli articoli 3 e 6 ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di trasporto sanitario di soccorso e dell'autorizzazione alla messa in esercizio di nuovi mezzi di soccorso

2. La commissione di vigilanza e controllo verifica, almeno a cadenza biennale, il rispetto degli obblighi e la permanenza del possesso dei requisiti, con metodo a campione su una percentuale non inferiore al 30 per cento dei soggetti che operano nel territorio di competenza.

3. La commissione di vigilanza e controllo, qualora riscontri difformità e violazioni, avvia il procedimento sanzionatorio di cui all'articolo 12.

4. Entro il 31 gennaio di ogni anno, l'azienda USL provvede a pubblicare sul sito istituzionale della Regione l'elenco aggiornato dei mezzi di soccorso di pertinenza di ciascun soggetto operante sul proprio territorio.

Art. 12

Vigilanza sugli enti non soggetti ad autorizzazione

1. L'azienda USL si avvale della commissione di vigilanza e controllo per verificare il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), ed e), da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, che svolgono attività di trasporto sanitario di soccorso sul territorio regionale.

2. La commissione di vigilanza e controllo verifica, almeno a cadenza biennale, il rispetto degli obblighi di cui al comma 1, con metodo a campione su una percentuale non inferiore al 30 per cento dei soggetti che operano nel territorio di competenza.

3. La Giunta regionale, con regolamento, definisce le modalità di trasmissione alla commissione di vigilanza e controllo dell'elenco aggiornato dei mezzi di soccorso in dotazione ai soggetti di cui al comma 1.

Art. 13

Sanzioni

1. L'esercizio delle attività di trasporto sanitario di

soccorso da parte di un soggetto privo di autorizzazione comporta la sanzione amministrativa da un minimo di 2.500,00 euro ad un massimo di 15.000,00 euro ed il divieto di esercizio del trasporto sanitario di soccorso disposto da parte dell'autorità comunale competente per i successivi tre anni.

2. L'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 3 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 1.000,00 euro ad un massimo di 6.000,00 euro.

3. Nel caso di cui al comma 2 la commissione di vigilanza e controllo ne dà comunicazione al comune, il quale, per il tramite del SUAP, impartisce al titolare dell'autorizzazione le prescrizioni necessarie a ripristinare l'osservanza degli obblighi violati e può disporre la sospensione dell'attività fino a che il soggetto autorizzato non abbia adempiuto le prescrizioni.

4. Il comune può revocare l'autorizzazione:

a) qualora il titolare dell'autorizzazione continui ad esercitare l'attività nonostante la sospensione disposta ai sensi del comma 3;

b) a seguito di reiterate e gravi violazioni degli obblighi di cui all'articolo 3.

5. Le sanzioni ed i periodi di sospensione sono raddoppiati, nel minimo e nel massimo, nel caso in cui il soggetto che ha violato gli obblighi di cui all'articolo 3 commetta un'altra violazione della stessa indole nei cinque anni successivi.

6. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative, si applicano le disposizioni della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

7. La competenza all'accertamento delle violazioni spetta alla commissione di vigilanza e controllo.

8. La competenza all'adozione delle prescrizioni di adeguamento e all'applicazione delle sanzioni è del comune nel cui territorio la violazione è accertata.

Art. 14

Nucleo tecnico permanente

1. È istituito, presso la direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, un nucleo tecnico permanente composto dal direttore della competente direzione regionale o suo delegato, che lo presiede, dai direttori dei dipartimenti di emergenza-urgenza o loro delegati, dai direttori dei dipartimenti delle professioni infermieristiche e ostetriche o loro delegati, dai legali rappresentanti o loro delegati degli organismi regionali

maggiormente rappresentativi delle associazioni di volontariato di cui all'articolo 76 septies, comma 1, lettera e), della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale), e dal legale rappresentante del comitato regionale della CRI o suo delegato.

2. Il nucleo tecnico permanente ha il compito di monitorare l'attuazione della legge e può formulare osservazioni e proposte in merito all'aggiornamento dei requisiti di cui all'articolo 6, nonché sulla modulistica utilizzata dalla commissione di vigilanza e controllo per l'attività di verifica, da adottarsi con decreto del dirigente regionale competente per materia.

3. Con regolamento regionale sono definite le modalità di funzionamento del nucleo tecnico permanente.

4. I componenti del nucleo tecnico permanente operano a titolo gratuito.

Art. 15

Norme transitorie

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva il regolamento di cui all'articolo 6, definendo, altresì, i termini di adeguamento ai nuovi requisiti da parte dei soggetti che già operano nell'ambito dell'attività di trasporto sanitario e delle relative comunicazioni.

2. I soggetti che già operano nell'ambito dell'attività di trasporto sanitario alla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono al SUAP competente per territorio, entro il termine stabilito dal regolamento di cui all'articolo 6, la dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante l'adeguamento ai requisiti fissati con il regolamento medesimo. Trascorso tale termine senza che la dichiarazione sostitutiva sia stata trasmessa il comune provvede a revocare l'autorizzazione.

3. La commissione di vigilanza e controllo procede alle verifiche sul possesso dei nuovi requisiti con le modalità di cui all'articolo 11, commi 2 e 3.

4. I procedimenti autorizzativi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché i procedimenti sanzionatori relativi a violazioni accertate sono conclusi con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge regionale 22 maggio 2001, n. 25 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'esercizio del trasporto sanitario) ed al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 ottobre 2001,

n. 46/R (Regolamento regionale di attuazione della LR 22.5.2001, n. 25 “Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull’attività di trasporto sanitario”).

5. I procedimenti autorizzativi e sanzionatori avviati dopo l’entrata in vigore della presente legge, ma prima della operatività dei requisiti previsti dal regolamento di cui all’articolo 6, sono conclusi sulla base dei requisiti individuati sotto la vigenza della l.r. 25/2001.

6. Nelle more dell’istituzione del registro unico nazionale del Terzo settore, ai fini di cui all’articolo 7, comma 2, lettera c), sono trasmessi gli estremi del provvedimento di iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative in materia di Terzo settore.

Art. 16 Abrogazioni

1. Sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 22 maggio 2001, n. 25 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull’esercizio del trasporto sanitario);

b) gli articoli 13, 14, 15 e 16 della legge regionale 30 dicembre 2010, n. 70 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” ed alla legge regionale 22 maggio 2001, n. 25 “Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull’attività di trasporto sanitario” in tema di riorganizzazione del sistema sanitario di emergenza urgenza).

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La Vicepresidente
Barni

Firenze, 30 dicembre 2019

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 18.12.2019.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 25 febbraio 2019, n. 2

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 1° marzo 2019, n. 345

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Stefania Saccardi

Assegnata alla 3^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 13 dicembre 2019

Approvata in data 18 dicembre 2019

Divenuta legge regionale 64/2019 (atti del Consiglio)

- 2020

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 2020, n. 1

Nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. Modifiche alla l.r. 82/2009.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 - Accreditamento delle strutture. Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 82/2009

Art. 2 - Verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti delle strutture. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 82/2009

Art. 3 - Attività di controllo. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 82/2009

Art. 4 - Decadenza dell’accreditamento. Inserimento dell’articolo 6 bis nella l.r. 82/2009

Art. 5 - Verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti dei servizi. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 82/2009

Art. 6 - Decadenza dei servizi. Inserimento dell’articolo 9 bis nella l.r. 82/2009

Art. 7 - Regolamento di attuazione. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 82/2009

Art. 8 - Norma transitoria. Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 82/2009

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Vista la legge regionale 14 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e, in particolare, l’articolo 25;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Ac-

credita-mento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato);

Considerato quanto segue:

1. Il progressivo miglioramento della qualità dei servizi offerti dal sistema integrato degli interventi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale ha comportato l'avvio di un percorso volto a rafforzare il ruolo di governo della Regione all'interno del processo di accreditamento;

2. Nel nuovo percorso i requisiti e gli indicatori, sia per le strutture, sia per i servizi di assistenza domiciliare e per gli altri servizi alla persona, non sono più contenuti nel regolamento, bensì in una deliberazione della Giunta regionale, al fine di utilizzare uno strumento più flessibile rispetto alla norma, in relazione alle modifiche frequenti nel novero dei requisiti e degli indicatori: ciò deriva dai rapidi cambiamenti nelle tipologie dei servizi offerti, dovuti ad una domanda di intervento da parte dei cittadini sempre più consapevole e specializzata;

3. Si rende opportuno aggiornare la normativa vigente per completare la riforma del sistema dovuta all'introduzione della durata dell'accreditamento per le strutture;

4. Occorre, da un lato, razionalizzare e semplificare l'azione regionale, dall'altro, perfezionare la costruzione del nuovo sistema regionale, nel quale le funzioni inerenti all'accreditamento delle strutture e dei servizi afferiscono rispettivamente alla Giunta regionale, che opera avvalendosi del gruppo tecnico regionale di valutazione, ed ai comuni territorialmente competenti;

5. Nell'ottica, sia di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, sia di realizzare una maggiore efficienza procedimentale:

a) si stabilisce che l'accreditamento delle strutture ha validità cinque anni, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza;

b) è disciplinato il controllo che la Giunta regionale e il comune effettuano rispettivamente sulle strutture e sui servizi sia già accreditati, sia nuovi;

c) è disciplinata la decadenza dall'accreditamento;

d) si ridefinisce il regime transitorio per le strutture e i servizi già accreditati ai fini dell'adeguamento ai nuovi requisiti.

Approva la presente legge

Art. 1

Accreditamento delle strutture.

Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 82/2009

1. L'articolo 4 della l.r. 82/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 4

Accreditamento delle strutture

1. L'accreditamento può essere richiesto alla Giunta

regionale dalle strutture pubbliche e private individuate dall'articolo 21, comma 1, della l.r. 41/2005, in possesso dell'autorizzazione al funzionamento.

2. L'istanza di accreditamento, sottoscritta dal legale rappresentante della struttura, è corredata di apposita dichiarazione sostitutiva attestante il possesso:

a) dell'autorizzazione al funzionamento;

b) dei requisiti contenuti nel regolamento di cui all'articolo 11 e nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 5.

3. Nei trenta giorni successivi alla presentazione dell'istanza, la Giunta regionale rilascia l'accreditamento previa verifica della regolarità formale dell'istanza medesima e ne dà comunicazione alla struttura e al comune dove essa è ubicata.

4. L'accreditamento ha validità cinque anni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza.

5. Ai fini del rinnovo, il legale rappresentante della struttura accreditata presenta istanza alla Giunta regionale, con le modalità di cui al comma 2, a pena di decadenza, non oltre la data di scadenza dell'accreditamento.

6. La Giunta regionale istituisce l'elenco delle strutture accreditate, prevedendone forme idonee di pubblicità e di aggiornamento.”.

Art. 2

Verifica dell'attività svolta

e dei risultati raggiunti delle strutture.

Modifiche all'articolo 5 della l.r. 82/2009

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 82/2009 dopo la parola: “regionale” sono aggiunte le seguenti: “entro il medesimo termine, a pena di decadenza,”.

2. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 82/2009 la parola: “1” è sostituita dalle seguenti: “1 ter.”.

Art. 3

Attività di controllo.

Modifiche all'articolo 6 della l.r. 82/2009

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 82/2009 è sostituito dal seguente:

“1. La Giunta regionale, avvalendosi del Gruppo tecnico regionale di valutazione che opera attraverso sopralluoghi, controlla, entro un anno dall'accreditamento, il possesso dei requisiti generali e specifici di cui all'articolo 3.”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 82/2009 è inserito il seguente:

“1 bis. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato:
a) su tutte le strutture accreditate per la prima volta;
b) sulle strutture individuate con metodo a campione, secondo i criteri definiti nel regolamento di cui all’articolo 11, in caso di rinnovo.”.

3. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 6 della l.r. 82/2009 è inserito il seguente:

“1 ter. La Giunta regionale, con le stesse modalità previste al comma 1, avvalendosi del Gruppo tecnico regionale di valutazione, entro un anno dalla trasmissione della documentazione di cui all’articolo 5, comma 2, e successivamente ogni anno, controlla il mantenimento dei requisiti e la conformità agli indicatori delle strutture individuate con metodo a campione, secondo i criteri definiti nel regolamento di cui all’articolo 11.”.

4. Al comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 82/2009 le parole: “del controllo” sono sostituite dalle seguenti: “dei controlli.”.

5. Alla fine del comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 82/2009 sono aggiunte le parole: “ed alla struttura.”.

6. Il comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 82/2009 è abrogato.

Art. 4

Decadenza delle strutture.

Inserimento dell’articolo 6 bis nella l.r. 82/2009

1. Dopo l’articolo 6 della l.r. 82/2009 è inserito il seguente:

“Art. 6 bis

Decadenza delle strutture

1. L’accreditamento decade automaticamente qualora:
a) venga meno il provvedimento di autorizzazione;
b) la comunicazione di cui all’articolo 13, comma 2, sia effettuata oltre un anno dall’approvazione della deliberazione di cui all’articolo 3, comma 5;

c) la verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti non sia trasmessa entro il termine di un anno dalla comunicazione di cui all’articolo 13, comma 2, e successivamente con periodicità annuale, per le strutture già accreditate;

d) la verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti non sia trasmessa entro il termine di un anno dall’accreditamento e successivamente con periodicità annuale, per le altre strutture.”.

Art. 5

Verifica dell’attività

svolta e dei risultati raggiunti dei servizi.

Modifiche all’articolo 8 della l.r. 82/2009

1. Al comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 82/2009 dopo

le parole: “relativa documentazione” sono aggiunte le seguenti: “entro il medesimo termine, a pena di decadenza.”.

Art. 6

Decadenza dei servizi.

Inserimento dell’articolo 9 bis nella l.r. 82/2009

1. Dopo l’articolo 9 della l.r. 82/2009 è inserito il seguente:

“Art. 9 bis

Decadenza dei servizi

1. L’accreditamento decade automaticamente qualora:

a) la comunicazione di cui all’articolo 13, comma 2, sia effettuata oltre un anno dall’approvazione della deliberazione di cui all’articolo 3, comma 5;

b) la verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti non sia trasmessa entro il termine di un anno dalla comunicazione di cui all’articolo 13, comma 2, e successivamente con periodicità annuale, per i servizi già accreditati;

c) la verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti non sia trasmessa entro il termine di un anno dall’accreditamento e successivamente con periodicità annuale, per gli altri servizi.”.

Art. 7

Regolamento di attuazione.

Modifiche all’articolo 11 della l.r. 82/2009

1. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 82/2009 le parole: “all’articolo 6 e per l’individuazione, con metodo a campione, delle strutture per le quali controllare, ogni due anni, il mantenimento dei requisiti e la conformità agli indicatori, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b);” sono sostituite dalle seguenti: “agli articoli 6 e 13;”.

Art. 8

Norma transitoria.

Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 82/2009

1. L’articolo 13 della l.r. 82/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 13

Norma transitoria

1. Entro un anno dall’approvazione della deliberazione di cui all’articolo 3, comma 5, le strutture ed i servizi già accreditati si adeguano ai requisiti generali per l’accreditamento, contenuti nel regolamento di cui all’articolo 11, nonché ai requisiti specifici, contenuti nella medesima deliberazione.

2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, a pena di decadenza:

- a) le strutture già accreditate comunicano l'avvenuto adeguamento alla Regione, che lo segnala al comune;
 b) i servizi già accreditati comunicano l'avvenuto adeguamento al comune.

3. L'accREDITAMENTO delle strutture ha validità cinque anni decorrenti dalla data della comunicazione di cui al comma 2.

4. Entro un anno dalla comunicazione di cui al comma 2, e successivamente con periodicità annuale, a pena di decadenza, per il controllo di cui al comma 5:

a) le strutture già accreditate effettuano la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti e la relativa documentazione è trasmessa entro i medesimi termini alla Giunta regionale;

b) i servizi già accreditati effettuano la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti e la relativa documentazione è trasmessa entro i medesimi termini al comune.

5. Entro un anno dalla trasmissione della documentazione di cui al comma 4, e successivamente ogni anno:

a) la Giunta regionale, avvalendosi del Gruppo tecnico regionale di valutazione, controlla il mantenimento dei requisiti e la conformità agli indicatori delle strutture già accreditate, individuate con metodo a campione, secondo i criteri definiti nel regolamento di cui all'articolo 11;

b) il comune, acquisito il parere dell'azienda unità sanitaria locale di riferimento nel caso di interventi di natura socio-sanitaria, controlla il mantenimento dei requisiti e la conformità agli indicatori dei servizi già accreditati.

6. Agli esiti del controllo di cui al comma 5 si applica la procedura disciplinata rispettivamente:

- a) dall'articolo 6, commi 2 e 3, per le strutture;
 b) dall'articolo 9, comma 3, per i servizi.”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 3 gennaio 2020

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 18.12.2019.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

**Proposta di legge della Giunta regionale 22 luglio 2019, n. 1
 divenuta**

Proposta di legge del Consiglio regionale 26 luglio 2019, n. 393

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Stefania Saccardi

Assegnata alla 3^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 13 dicembre 2019

Approvata in data 18 dicembre 2019

Divenuta legge regionale 65/2019 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 2020, n. 2

**Disposizioni sul circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero.
 Modifiche alla l.r. 48/1994 e alla l.r. 89/1998.**

Il Consiglio regionale ha approvato
 Il Presidente della Giunta
 promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Preambolo

CAPO I

Disciplina del circuito
 automobilistico e motociclistico situato
 nel comune di Scarperia e San Piero.

Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1994, n. 48
 (Norme in materia di circolazione fuori strada
 dei veicoli a motore)

Art. 1 - Finalità. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 48/1994

Art. 2. - Deroghe. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 48/1994

Art. 3 - Disciplina del circuito automobilistico e motociclistico situato nel comune di Scarperia e San Piero. Inserimento dell'articolo 8 bis nella l.r. 48/1994

CAPO II

Modalità operative per i controlli in materia di inquinamento acustico e disposizioni per l'attuazione del piano aziendale di risanamento acustico.

Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico)

Art. 4 - Integrazione del contenuto del regolamento regionale di attuazione in materia di inquinamento acustico. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 89/1998

Art. 5 - Disposizioni per l'adeguamento del regolamento di attuazione previsto dall'articolo 2 della l.r. 89/1998

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304 (Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447);

Vista la legge regionale 27 giugno 1994, n. 48 (Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore);

Vista la legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico);

Considerato quanto segue:

1. Occorre disciplinare la circolazione dei veicoli a motore nei circuiti, quali gli autodromi e le piste motoristiche dedicati alla pratica dell'automobilismo e del

motociclismo, riconoscendo la pratica dello sport come momento di crescita individuale e di aggregazione sociale, al fine di garantire la fruibilità di tali strutture in un ambito sicuro e controllato, nel rispetto del diritto alla salute della cittadinanza;

2. È necessario riconoscere l'importanza strategica regionale e internazionale dell'autodromo situato nel Comune di Scarperia e San Piero, che rappresenta il circuito automobilistico e motociclistico più importante della Regione, per lo svolgimento di attività agonistiche, sportive, test tecnici e attività ricreative;

3. Nel rispetto della normativa statale di riferimento, occorre disciplinare le modalità di svolgimento delle attività svolte nel circuito automobilistico e motociclistico;

4. Occorre prevedere alcune modifiche del regolamento regionale di attuazione dell'articolo 2 della l.r. 89/1998, per disciplinare le modalità operative per l'effettuazione dei controlli in materia di inquinamento acustico, ivi compresi i termini di riferimento per la valutazione dei valori di attenzione di lungo termine;

5. È opportuno, inoltre, eseguire un intervento modificativo in merito alla circolazione fuori strada dei veicoli a motore, con particolare riferimento a quanto disposto dall'articolo 3 della l.r. 48/1994;

Approva la presente legge;

CAPO I

Disciplina del circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero.

Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1994, n. 48 (Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore)

Art. 1

Finalità.

Modifiche all'articolo 1 della l.r. 48/1994

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 27 giugno 1994, n. 48 (Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore), è aggiunto il seguente:

“1 bis. La Regione con la presente legge, riconoscendo la pratica dello sport come momento di crescita individuale e di aggregazione sociale, detta altresì la disciplina per la circolazione dei veicoli a motore nei circuiti quali gli autodromi e le piste motoristiche dedicate alla pratica dell'automobilismo e del motociclismo, anche al fine di garantire la fruibilità di tali strutture in un ambito sicuro e controllato.”.

Art. 2.

Deroghe.

Modifiche all'articolo 3 della l.r. 48/1994

1. Alla fine del primo periodo della lettera d) del

comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 48/1994, dopo le parole: "e di trasporto merci", sono aggiunte le seguenti: "e, nonché di attività turistico-ricreative insistenti su concessioni demaniali marittime nel caso in cui la circolazione di tali mezzi nei sentieri a fondo naturale compresi nelle aree di cui all'articolo 2 rappresenti l'unica modalità per accedere ai luoghi della medesima attività."

Art. 3

Disciplina del circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero.

Inserimento dell'articolo 8 bis nella l.r. 48/1994

1. Dopo l'articolo 8 della l.r. 48/1994, è inserito il seguente:

"Art. 8 bis.

Disciplina del circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero

1. La Regione riconosce l'importanza strategica regionale e internazionale dell'autodromo situato nel Comune di Scarperia e San Piero quale circuito automobilistico e motociclistico per lo svolgimento di attività agonistiche, sportive, test tecnici ed attività ricreative.

2. Nel rispetto della normativa statale in tema di sicurezza e di tutela dall'inquinamento acustico, il Comune di Scarperia e San Piero e il soggetto gestore dell'autodromo, mediante convenzione, concordano le misure finalizzate ad implementare la sicurezza degli impianti, a garantire le cautele tecniche necessarie al rispetto delle limitazioni imposte dalla normativa nazionale e regionale vigente, nonché a implementare il sistema di monitoraggio acustico.

3. Le eventuali deroghe ai limiti di emissioni sonore concesse dal comune territorialmente competente ai sensi dell'articolo 3, comma 7, secondo periodo, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304 (Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447), hanno durata quinquennale e non possono essere previste per più di duecentottanta giorni annui di attività continuativa.

4. Le deroghe di cui al comma 3, non prevedono l'esercizio di attività motoristica nelle fasce orarie comprese tra le ore ventidue e le ore sette."

CAPO II

Modalità operative per i controlli in materia di inquinamento acustico e disposizioni per l'attuazione del piano aziendale di risanamento acustico.

Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico)

Art. 4

Integrazione del contenuto del regolamento regionale di attuazione in materia di inquinamento acustico.

Modifiche all'articolo 2 della l.r. 89/1998

1. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico), sono aggiunte le seguenti:

"h bis) nel rispetto della normativa statale di riferimento, le modalità operative per l'effettuazione dei controlli di cui agli articoli 14 e 15;

h ter) specifici criteri tecnici relativi alle aree in cui sono presenti autodromi, ai fini della redazione dei piani comunali di classificazione acustica."

Art. 5

Disposizioni per l'adeguamento del regolamento di attuazione previsto dall'articolo 2 della l.r. 89/1998

1. Le modifiche al regolamento di attuazione previsto dall'articolo 2 della legge regionale 1° dicembre 1998, n.89 (Norme in materia di inquinamento acustico), conseguenti alle modifiche previste dall'articolo 3, sono effettuate entro centotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 3 gennaio 2020

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 18.12.2019.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 16 settembre 2019, n. 29

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 25 settembre 2019, n. 404

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Federica Fratoni

Assegnata alla 4^ Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 11 dicembre 2019

Approvata in data 18 dicembre 2019

Divenuta legge regionale 66 /2019 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informativo alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 27 giugno 1994, n. 48 e della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89, così come risultano modificate dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 27 giugno 1994, n. 48

Legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89

SEZIONE II**CONSIGLIO REGIONALE****- Ordini del giorno**

ORDINE DEL GIORNO 18 dicembre 2019, n. 886

Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale del 18 dicembre 2019 collegato alla legge regionale 23 dicembre 2019, n. 80 (Legge di stabilità per l'anno 2020).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 23 dicembre 2019, n. 80 (Legge di stabilità per l'anno 2020);

Tenuto conto che il progetto "Vita indipendente" è stato un progetto che ha qualificato la Regione nella sua finalità di assicurare l'autonomia e l'autodeterminazione delle persone con gravi disabilità attraverso un'assistenza personalizzata;

Considerato, infatti, che con la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2015, n. 1329 (Atto di indirizzo per la predisposizione dei progetti di Vita Indipendente. Revoca Delibere n. 146 del 27 febbraio 2012 e n. 68 del 4 febbraio 2013. Assegnazione risorse annualità 2016), la Regione ha voluto sistematizzare, essendo definitivamente conclusa la fase di passaggio dalla sperimentazione alla messa a regime del servizio, il progetto "Vita indipendente" ai fini di garantire:

- l'estensione dello stesso nell'ottica di una maggiore equità attraverso una semplificazione e un'appropriata gestione delle progettualità a livello territoriale;

- la riduzione della variabilità nella valutazione dei progetti;

- la determinazione del contributo da assegnare, nonché l'ampliamento della platea dei beneficiari con la copertura di un maggior numero di contributi da assegnare.

Tenuto altresì conto della necessità di assicurare a tutte le persone in lista di attesa di poter usufruire del contributo e dei servizi previsti, viste le criticità più volte denunciate dalle associazioni interessate ai progetti di Vita indipendente secondo le quali "molte persone disabili risultano ancora in lista d'attesa per ricevere il contributo vita indipendente pur avendone diritto e nonostante quanto previsto dall'atto d'indirizzo regionale.";

Ritenuto indispensabile che per il progetto "Vita indipendente" siano previste adeguate risorse economiche anche alla luce delle liste di attesa ancora esistenti;

Tenuto conto che tale impegno è legato alla necessità che il servizio sanitario regionale assicuri la continuità dei progetti di "Vita indipendente", così come previsto dalla programmazione regionale e dallo stesso programma di Governo, estendendone la platea;

IMPEGNA**LA GIUNTA REGIONALE**

così come da programmazione regionale e da contenuto del proprio Atto di indirizzo, a implementare il fondo sul progetto "Vita indipendente", prevedendo un adeguamento degli importi erogati alle necessità degli utenti disabili gravi ed estendendo la platea degli stessi eliminando le liste di attesa.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

La Presidente
Lucia de Robertis

ORDINE DEL GIORNO 18 dicembre 2019, n. 893

Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale del 18 dicembre collegato alla legge regionale 30 dicembre 2019, n. 82 (Partecipazione della Regione Toscana alle politiche dell'Unione europea. Modifiche alla l.r. 26/2009).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 82 (Partecipazione della Regione Toscana alle politiche dell'Unione europea. Modifiche alla l.r. 26/2009);

Vista, altresì, la proposta di legge statutaria n. 16 (Commissione politiche europee e relazioni internazionali);

Premesso che, anche alla luce del ruolo assegnato alle regioni nel contesto europeo e nazionale, si rende opportuno procedere ad un aggiornamento del sistema normativo e organizzativo che disciplina la partecipazione della Regione alla formazione e all'attuazione del diritto europeo;

Rilevato che è necessario promuovere una sempre maggiore collaborazione e raccordo tra le politiche comunitarie e le istituzioni più vicine ai cittadini, tra le quali le regioni e gli stessi comuni, che rappresentano la prima interfaccia amministrativa con cui il cittadino si relaziona;

Tenuto conto che:

- l'Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCCE), è l'associazione nazionale che raccoglie in modo unitario tutti i livelli degli enti territoriali interessati dalle politiche europee;

- in particolare, l'AICCCE risulta, anche in Toscana, un organismo particolarmente vicino alle realtà territoriali e ai comuni, che si pone, tra gli obiettivi, quello di promuovere un'Europa come territorio di opportunità e sviluppo per i territori, e nel contempo valorizzare gli enti locali italiani, che in un mondo globalizzato ed interdipendente, devono giocare di squadra nei consessi internazionali per far sentire la loro voce e le loro esigenze;

- la stessa AICCCE rappresenta la sezione italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (CCRE), un'associazione che raggruppa gli amministratori di oltre 100 mila enti (comuni, enti intermedi e regioni), di più di trenta paesi europei, con l'obiettivo di promuovere un'Europa unita fondata sull'autonomia locale e regionale e sulla democrazia, nella quale le decisioni sono prese il più vicino possibile ai cittadini, nel rispetto del principio di sussidiarietà;

Considerato che:

- è fondamentale continuare a sostenere la partecipazione dei cittadini alla costruzione dell'Europa come grande soggetto economico e politico e, pertanto, rafforzare la partecipazione dei diversi livelli degli enti territoriali interessati alle politiche europee;

- assieme alle importanti misure introdotte dalla legge in oggetto, è opportuno valutare il necessario coinvolgimento della federazione regionale toscana dell'AICCCE, al fine di

promuovere un livello ancora più ampio di collaborazione tra i diversi livelli istituzionali e l'Europa, favorendo quella rete di mutuo scambio, solidarietà e sviluppo che l'Europa, a livello di istituzione sovranazionale, deve sempre rappresentare;

IMPEGNA

LA GIUNTA REGIONALE
E IL CONSIGLIO REGIONALE

per le motivazioni espresse in narrativa, ad attuare un adeguato coinvolgimento e collaborazione con la federazione regionale dell'AICCCE, per quanto attiene alle misure contenute nella l.r. 82/2019 e, in generale, per quanto previsto dalla legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana), in merito alla partecipazione della Regione Toscana alle politiche dell'Unione europea.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

La Presidente
Lucia de Robertis

SEZIONE III

COMMISSARI REGIONALI - Ordinanze

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO
20 dicembre 2019, n. 117

L. 228/2012 - art. 1 c. 548 - O.C.D. n. 29/2013 - O.C.D. 8/2016 - O.C.D. 2/2017 - 2012EGR0244 - "Adeguamento idraulico del Magione-Radicata e del Patrignone, I stralcio funzionale" - CUP J35C13000830003 - ammissibilità certificato regolare esecuzione lavori complementari e ammissibilità collaudo delle opere.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Considerato che nel mese di novembre ed in particolare nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 novembre 2012, eventi alluvionali hanno colpito la Regione Toscana interessando il territorio delle province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena;

Visti i decreti del Presidente della Giunta regionale numeri 196 del 13 novembre 2012, 199 del 15 novembre 2012 e 206 del 4 dicembre 2012, con cui è stata rico-

nosciuta la rilevanza regionale degli eventi alluvionali anzidetti;

Visto che con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi alluvionali che nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 novembre 2012 hanno colpito 139 comuni, individuati nella suddetta delibera, nelle province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena;

Vista la legge 24 dicembre 2012 n. 228 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)";

Preso atto del comma 548 dell'articolo 1 di tale legge con cui il Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è stato incrementato nella misura di 250 milioni di euro per l'anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2012;

Preso altresì atto che il medesimo comma 548 ha previsto che i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi alluvionali operano in qualità di commissari delegati con i poteri e le modalità di cui al decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;

Visto il D.P.C.M. del 23 Marzo 2013 con cui è stata data attuazione all'articolo 1, comma 548, della Legge n. 228/2012, che ha stabilito in particolare la nomina dei commissari e la ripartizione delle risorse;

Preso atto, in particolare, per la Regione Toscana, della nomina, quale Commissario delegato, del Presidente della Giunta Regionale e dell'assegnazione di euro 110.900.000,00 da far confluire su apposita contabilità speciale;

Dato atto che presso la sezione di Firenze della Banca d'Italia è aperta la contabilità speciale n. 5750 intestata al sottoscritto;

Visto il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, che ha disposto, con l'art. 2-bis, comma 44, che "Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2020, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse all'attività' di ricostruzione";

Considerato, pertanto, che in virtù del richiamo stabilito dall'art. 1, comma 548, della Legge n. 228/2012 al D.L. 74/2012, convertito nella Legge n. 122/2012, riguardo ai poteri e modalità dei Commissari nominati dal medesimo comma 548, a seguito del D.L. n. 148/2017, convertito con modificazioni nella Legge n. 172/2017, è da ritenersi prorogato al 31 dicembre 2020 anche il mandato commissariale del Sottoscritto;

Vista la propria Ordinanza n. 5 del 24 aprile 2013 con la quale:

- è stato approvato il "Piano degli interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell'emergenza", di cui all'allegato 2 alla citata ordinanza, da realizzare per un importo pari a 83 M€;

- è stato approvato l'allegato 3 alla citata ordinanza contenente le disposizioni per l'attuazione degli "Interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell'emergenza" di cui all'art.1 comma 548 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

- sono stati nominati soggetti attuatori degli interventi gli enti specificatamente indicati nell'allegato 2 alla citata ordinanza che dovranno eseguire gli interventi indicati secondo le disposizioni di cui all'allegato 3 alla citata ordinanza;

Viste le proprie Ordinanze n. 14 del 26 luglio 2013, n. 23 del 5 novembre 2013 e n. 29 del 17 dicembre 2013, n. 16 del 22.05.2014, n. 46 del 03.11.2014, n. 58 del 4.12.2014, 22 del 25 maggio 2015, 42 del 26.10.2015, 3 del 16.02.2016, 8 del 10.03.2016 la n.2 del 27.02.2017 nonché la n. 35 del 18.04.2018 con le quali è stato rimodulato il Piano degli Interventi;

Richiamata la citata ordinanza n. 2 del 27.02.2017 che ha, altresì, approvato la nuova versione delle disposizioni finalizzate all'attuazione delle opere previste nel "Piano degli interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell'emergenza" di cui all'art. 1 comma 548 della legge n. 228/2012;

Dato atto che:

- nel "Piano degli interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell'emergenza", di cui all'allegato 2 della sopra citata ordinanza n. 5/2013, è stato individuato l'intervento di "Adeguamento idraulico del Magione-Radicata e del Patrignone, I stralcio funzionale", codice 2012EGR0244;

- la sopra citata ordinanza n. 14/2013 stabilisce la competenza alla realizzazione dell'intervento codice 2012EGR0244 direttamente da parte del Commissario delegato, avvalendosi del Settore Ufficio Tecnico del Genio Civile di Area Vasta Grosseto Siena e OO.MM in merito ai necessari adempimenti di natura tecnica, amministrativa e contabile con le modalità ordinariamente utilizzate dalla Regione Toscana per le procedure di appalto

individuando l'Ing. Francesco Pistone, quale dirigente di riferimento per l'attuazione dell'intervento medesimo;

- con decreto della DG Politiche Ambientali, Energia e Cambiamenti Climatici n. 3801/2014 è stato soppresso il Settore Ufficio Tecnico del Genio Civile di Area Vasta Grosseto Siena e OO.MM e costituito il Settore Complesso Genio Civile di Bacino Toscana Sud e Opere Marittime con il contestuale trasferimento delle stesse competenze e l'attribuzione dell'incarico di responsabilità all'Ing. Francesco Pistone;

Dato atto che con ordinanza n. 58/2014 si è stabilito che:

- ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 133/2014, convertito nella legge n. 164/2014, ai fini dell'applicazione delle norme di semplificazione e accelerazione procedurale, l'intervento codice 2012EGR0244 è stato certificato indifferibile e di estrema urgenza;

- è stato incrementato il finanziamento stanziato per l'intervento per un importo pari ad euro 1.821.911,44, quindi finanziandolo complessivamente fino ad euro € 3.000.000,00;

Dato atto che con ordinanza 57/2014 è stato affidato il servizio di "verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo dell'intervento allo Studio Tecnico Associato HYDROGEO di Firenze, per l'importo complessivo di € 32.940,00;

Dato atto che con ordinanza n. 28/2015 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di "Adeguamento idraulico del Magione-Radicata e del Patrignone, I stralcio funzionale", codice 2012EGR0244", comprensivo del Capitolato Speciale di Appalto e dello schema di contratto, per un importo complessivo di € 3.000.000,00, a valere sulle risorse della contabilità speciale, conservato agli atti del Settore Complesso Genio Civile di Bacino Toscana Sud e Opere Marittime, nonché la relativa documentazione di gara;

Dato atto che con propria Ordinanza n. 43/2015:

- è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto per l'affidamento dei lavori di "Adeguamento idraulico del Magione-Radicata e del Patrignone, I stralcio funzionale", codice 2012EGR0244", al costituendo RTI Impresa Impresa Edile Stradale F.lli Massai S.r.l., con sede in Via Birmania n. 148, Grosseto e Impresa Tirrena Costruzioni Generali S.r.l., con sede in Via Siria n. 76, Grosseto, per un importo complessivo di € 1.322.747,68, di cui € 1.261.593,16 per lavori, € 61.154,52 per costi della sicurezza, oltre IVA al 22% sul totale importo lavori comprensivo dei costi della sicurezza;

- si è stabilito che, ai sensi dell'art. 9, comma 2 lettera a) del D.L. n. 133/2014, convertito nella legge n. 164/2014, di poter procedere, in deroga all'art. 11, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006, alla stipula del contratto

d'appalto anche prima dello scadere dei trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 79 del medesimo D.Lgs. n. 163/2006, dando atto che i lavori potranno essere consegnati anche nelle more della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 153, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 11, comma 9, del D.Lgs. n.163/2006;

Dato atto che con contratto in forma digitale in data 08.03.2016 l'intervento di cui sopra, è stato affidato alla RTI Impresa Edile Stradale F.lli Massai S.r.l. e Impresa Tirrena Costruzioni Generali S.r.l., per un importo complessivo di € 1.322.747,68, di cui € 1.261.593,16 per lavori, € 61.154,52 per costi della sicurezza, oltre IVA al 22% sul totale importo lavori comprensivo dei costi della sicurezza;

Vista l'ordinanza commissariale n. 3 del 16.02.2016 con la quale, a seguito del riassetto istituzionale delle strutture della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile della Regione Toscana, il sottoscritto ha stabilito, tra l'altro, di continuare ad avvalersi di tutti gli adempimenti finalizzati all'attuazione dell'intervento 2012EGR0244, del Settore Genio Civile Toscana Sud (precedentemente denominato Genio Civile di Bacino Toscana Sud e opere marittime), individuando il dirigente assegnato al medesimo Settore quale dirigente di riferimento del sottoscritto in luogo dell'Ing. Francesco Pistone trasferito ad altro Settore;

Preso atto che il Dirigente di riferimento di tale intervento è l'Ing. Renzo Ricciardi, responsabile del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Vista l'ordinanza commissariale n. 7 del 10.03.2016 con la quale è stato riapprovato il quadro economico dell'intervento, a suo tempo approvato con ordinanza n. 43/2015, a seguito dell'incremento della somma necessaria per la copertura assicurativa dei progettisti;

Dato atto che con ordinanza n. 39 del 07.09.2017 è stata approvata una perizia di variante al progetto esecutivo di "Adeguamento idraulico del Magione-Radicata e del Patrignone, I stralcio funzionale, codice 2012EGR0244" in quanto in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire alcune lavorazioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico del fiume derivanti in parte per cause impreviste e imprevedibili sopravvenute dopo la cessione delle aree soggette ad esproprio e in parte dalla presenza di eventi collegati alla specificità delle aree e delle opere determinatesi in corso d'opera ai sensi dell'art.132, comma 3 primo periodo, del D.Lgs. 163/2006, senza alterare l'importo contrattuale;

Dato atto che con la suddetta ordinanza è stato altresì riapprovato il quadro economico dell'intervento risultando diminuita di € 15.000,00 la voce B.6 Spese di laboratorio per collaudo in corso d'opera" e aumentate di 5.000,00 ciascuna rispettivamente le voci B.1 "Oneri relativi alle spese tecniche per procedura espropri e servitù", B.2 "Indennizzi di esproprio e servitù" e la B.4 "Oneri per lo spostamento sotto servitù";

Considerato che con decreto dirigenziale n. 976 del 03.03.2015 è stata incaricata del collaudo tecnico-amministrativo la dipendente del Genio Civile Toscana Sud, Ing. Sara Raffaelli ai sensi di quanto disposto dal Titolo X capo I del DPR n. 207/2010 e smi;

Datto atto che sono stati rilasciati n. 4 stati di avanzamento lavori (S.A.L.) firmati dalla Direzione Lavori e dall'Appaltatore senza riserve, e corrisposte n. 4 rate di acconto per l'importo complessivo di € 1.051.580,00 oltre l'anticipazione del 20% sul corrispettivo contrattuale di € 264.549,54, per un totale di € 1.316.129,54;

Tenuto conto che l'impresa capogruppo ha firmato i verbali e documenti contabili senza riserve di sorta;

Visto lo stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 14.11.2017 e firmato dall'Impresa Edile Stradale F.lli Massai S.r.l. per conto della RTI Impresa Edile Stradale F.lli Massai S.r.l. e Impresa Tirrena Costruzioni Generali S.r.l. senza riserve;

Vista la relazione sul conto finale emessa in data 29.12.2017 dal D.L. Ing. Maurizio Masotti e condivisa con il RUP, Ing. Renzo Ricciardi;

Vista la nota del Collaudatore, Ing. Sara Raffaelli, in data 01.02.2018 con la quale viene evidenziata al Direttore dei Lavori, Ing. Maurizio Masotti, l'opportunità di ripetere le verifiche di stabilità e filtrazione a causa della presenza di due lenti ghiaiose sul paramento arginale;

Vista la "Relazione su verifiche argini" in data 15.03.2018 a firma del Direttore dei Lavori dalla quale si evince che sono state ripetute le verifiche per il tratto di argine in esame indicate dal Collaudatore;

Vista la nota prot. 171097 del 27.03.2018 con la quale il collaudatore ha evidenziato:

- la necessità di sospendere i termini di scadenza per la redazione del certificato di collaudo in quanto si rende necessaria un'ulteriore attività istruttoria per fugare ogni dubbio relativamente alla curva di filtrazione e alle verifiche di stabilità e sifonamento del corpo arginale tra le sezioni 31 e 35 dell'argine destro e relativamente alla geometria e alla correlata stabilità delle opere come rea-

lizzate anche sulla base dell'analisi, in corso, delle prove geotecniche eseguite dal Laboratorio Geotecnologico Chiantini & C. S.a.S;

- l'importanza di eseguire l'apposizione di uno strato di argilla sul paramento arginale in corrispondenza degli affioramenti di ghiaia presenti tra le sezioni 31 e 35 dell'argine destro, così come proposto dal DL;

- la nota prot. 218621 del 20.04.2018 con la quale il RUP, Ing. Renzo Ricciardi, condividendo il giudizio del Collaudatore sulla indispensabilità delle maggiori lavorazioni rispetto a quelle di progetto e di variante, ritiene di dover redigere una perizia per lavori complementari secondo quanto indicato dal Collaudatore ai fini della conclusione positiva del collaudo secondo quanto disposto dall'art. 225, comma 1°, lett. c) del DPR n. 207/2010 e smi;

- la medesima nota con la quale il RUP dispone la sospensione del termine per le operazioni di collaudo in attesa che vengano terminati i lavori di cui trattasi;

Considerato che con ordinanza n. 56 del 06.07.2018 è stata approvata la perizia per lavori complementari al progetto esecutivo e la relativa variante "Adeguamento idraulico dei Torrenti Magione-Radicata e Patrignone I stralcio funzionale, nel Comune di Orbetello, codice 2012EGR0244" dell'importo di € 38.216,82 di cui € 36.432,57 per lavori e € 1.784,25 per oneri per la sicurezza al netto del ribasso offerto in sede di gara e contestualmente affidati i lavori all'appaltatore del contratto iniziale "RTI Impresa Edile Stradale F.lli Massai S.r.l. e Impresa Tirrena Costruzioni Generali S.r.l.";

Considerato che in data 08.08.2018 è stato stipulato l'atto aggiuntivo al contratto principale, in forma digitale tra Commissario Delegato ex legge n. 228/2012 e il R.T.I. Massai Tirrena;

Considerato che in data 28.12.2018 è stato redatto il Certificato di Regolare esecuzione dei lavori complementari non soggetti a collaudo con il quale il D.L., Ing. Maurizio Masotti, ha dichiarato che i lavori sono stati eseguiti secondo le prescrizioni contrattuali per un importo complessivo di € 38.201,15 di cui € 36.416,90 per lavori ed € 1.784,25 per oneri della sicurezza;

Considerato che l'intervento in oggetto non prevedeva opere per le quali era previsto il collaudo statico come da attestazione del RUP e DRC del 07.02.2018 conservata agli atti del settore;

Visto il Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo, che in copia si allega al presente atto alla lettera "A", redatto dall'Ing. Sara Raffaelli in data 30.10.2019 e relativo ai lavori di "Adeguamento idraulico dei Torrenti Magione-Radicata e Patrignone I stralcio funzionale, nel Comune di Orbetello" eseguiti dalla RTI Impresa Edile

Stradale F.lli Massai S.r.l. e Impresa Tirrena Costruzioni Generali S.r.l., con il quale il collaudatore certifica che i lavori eseguiti dalla suddetta R.T.I. sono collaudabili e pertanto collauda i medesimi e liquida la rata di saldo da versare all'impresa di cui sopra;

Considerato che dal citato collaudo risulta che l'importo dei lavori eseguiti, al netto dell'Iva, ammonta a € 1.322.747,68 di cui € 1.261.593,16 per lavori ed € 61.154,52 per oneri della sicurezza e che la rata di saldo da corrispondere all'impresa di € 6.618,14 comprensiva delle ritenute per infortuni dello 0,5% effettuate in occasione del pagamento degli stati di avanzamento, Iva esclusa ed altresì attestata che non risulta minore spesa;

Preso atto che è stata effettuata la pubblicazione dell'avviso ai creditori dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Renzo Ricciardi, nel Comune di Orbetello e non risultano pervenute ai Comuni interessati osservazioni e/o reclami, come prescritto dall'art. 218 del DPR 207/2010 e smi;

Visti:

- il D.Lgs. n. 163/2006 e smi "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

- il DPR n. 207/2010 e smi "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

- la Legge Regionale n. 38/2007 e smi "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro";

- che ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 50/2016 il nuovo codice dei contratti "si applica alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte" e pertanto anche ai lavori aggiuntivi di cui trattasi si applica la disciplina del D.Lgs. n. 163/2006 e smi e del relativo regolamento di cui al DPR 207/2010;

- che con DGRT n. 821 del 30.08.2016 è stata approvata l'ultima versione del "Disciplinare relativo ai controlli amministrativi e contabili sugli atti delle gestioni commissariali statali operanti in Regione Toscana";

- il D.P.R. n. 207/2010 e smi "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

- la L.R. del 13 luglio 2007, n. 38 "Norme in materia

di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.G.R. 27 maggio 2008, n. 30/R;

Si ritiene, pertanto, ammissibile, ai sensi dell'art. 234 comma 2 del DPR 207/2010, il citato certificato di collaudo emesso dall'Ing. Sara Raffaelli in data 30.10.2019.

ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, e qui integralmente richiamate:

1. di ritenere ammissibile, ai sensi dell'art. 234 comma 2 del DPR 207/2010, il certificato di regolare esecuzione dei lavori complementari, emesso in data 28.12.2018 e sottoscritto dall'appaltatore e dal direttore dei lavori, che in copia si allega al presente atto alla lettera "A";

2. di dare atto che i lavori complementari affidati alla RTI Impresa Edile Stradale F.lli Massai S.r.l. e Impresa Tirrena Costruzioni Generali S.r.l. con ordinanza n. 56 del 06.07.2018 per un importo di € 38.216,82 di cui € 36.432,57 per lavori ed € 1.784,25 per oneri della sicurezza, sono stati regolarmente eseguiti per un importo di € 38.201,15 di cui € 36.416,90 per lavori ed € 1.784,25 per oneri della sicurezza con una minore spesa di € 15,67;

3. di dare atto che non stati corrisposti acconti e il credito da liquidare alla R.T.I. a saldo di ogni suo avere per i lavori complementari ammonta ad € 38.201,15 Iva esclusa per un totale di € 46.605,40;

4. di dare atto che ai sensi art. 8 dell'atto aggiuntivo al contratto principale la liquidazione dei lavori complementari avverrà a seguito di presentazione di regolare fattura, da emettere dopo il Certificato di collaudo;

5. di ritenere ammissibile, ai sensi dell'art. 234 comma 2 del DPR 207/2010, il certificato di collaudo dell'intervento di "Adeguamento idraulico dei Torrenti Magione-Radicata e Patrignone I stralcio funzionale, nel Comune di Orbetello", emesso in data 30.10.2019 e sottoscritto dall'Impresa Edile Stradale F.lli Massai S.r.l. per conto della RTI Impresa Edile Stradale F.lli Massai S.r.l. e Impresa Tirrena Costruzioni Generali S.r.l. e dal collaudatore, Ing. Sara Raffaelli, che in copia si allega al presente atto alla lettera "B";

6. di dare atto che sono state certificate n. 4 rate di acconto per l'importo complessivo di € 1.051.580,00 (mandati n. 862, n. 864 del 17.10.2016, n. 890, n. 892 del 11.11.2016, n. 906, n. 908 del 16.12.2016 e n. 145, n. 147 del 29.11.2017) oltre l'anticipazione del 20% sul corrispettivo contrattuale di € 264.549,54, (mandati n.

184, 186 del 15.07.2016) per un totale di € 1.316.129,54 Iva esclusa;

7. di dare atto che l'importo dei lavori principali, al netto dell'Iva, ammonta a € 1.322.747,68 di cui € 1.261.593,16 per lavori ed € 61.154,52 per oneri della sicurezza con una minore spesa di € 0,00 tra le somme autorizzate e quelle spese per i lavori appaltati e che, pertanto, il credito ancora da corrispondere all'impresa a saldo di ogni suo avere per i lavori principali ammonta ad € 6.618,14 Iva esclusa;

8. di dare atto che l'importo complessivo dei lavori eseguiti, al netto dell'Iva, ammonta ad € 1.360.948,83 di cui € 1.298.010,06 per lavori (comprensivi di € 36.416,90 relativi ai lavori complementari) ed € 62.938,77 per costi della sicurezza (comprensivi di € 1.784,25 relativi ai costi della sicurezza dei lavori complementari) e che, pertanto, il credito da corrispondere all'impresa a saldo di ogni suo avere ammonta ad € 44.819,29;

9. di dare atto che ai sensi art. 22 del contratto d'appalto l'erogazione della rata di saldo avverrà a seguito di emissione di regolare fattura, la cui liquidazione sarà subordinata alla verifica delle condizioni vigenti, tra le quali la presentazione della garanzia fideiussoria per la rata di saldo;

10. di svincolare la cauzione definitiva di € 339.774,20 prestata dalla RTI Impresa Edile Stradale F.lli Massai S.r.l. e Impresa Tirrena Costruzioni Generali S.r.l., mediante polizza fidejussoria n. 813405 rilasciata dalla ELBA Assicurazioni S.p.A. in data 01.12.2015 e la polizza di assicurazione prestata dalla R.T.I. a copertura per danni di esecuzione e responsabilità civile n. 851287 rilasciata dalla ELBA Assicurazioni S.p.A. in data 10.02.2016;

11. di rimandare a successivo atto l'approvazione del quadro economico finale dell'intervento;

12. di dare atto che ai sensi dell'art. 141, comma 10 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per difformità e vizi dell'opera ancorché riconoscibili purché denunciati dall'amministrazione prima che il collaudo assuma carattere definitivo;

13. di specificare che il presente atto non costituisce approvazione del certificato di collaudo, il quale mantiene carattere provvisorio e assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine;

14. di trasmettere la presente ordinanza, il certificato di collaudo ed il piano di manutenzione dell'opera redatto dai progettisti, alla Regione Toscana;

15. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 33/2012, nel sito

www.regione.toscana.it/regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza;

Il presente atto è pubblicato sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4,5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007. Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati "A" e "B" nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Il Commissario Delegato
Enrico Rossi

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DI GOVERNO
20 dicembre 2019, n. 118

D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014. Accordo di Programma 25.11.2015. Avvio procedura di gara aperta e approvazione documentazione per affidamento dei servizi di indagini geotecniche e sismiche (comprensive di analisi di laboratorio), progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e tutor di cantiere, relativamente all'intervento "Casse di espansione di Figline - Lotto Prulli" sito nei Comuni di Reggello e di Figline e Incisa Valdarno (FI). CUP: D17B4000280003 - CIG. 8141748EFB.

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

Visto l'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 che ha previsto il subentro, a decorrere dall'entrata in vigore del D.L. citato, dei Presidenti delle Regioni nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli Accordi di programma MATTM-Regioni sottoscritti ai sensi dell'art. 2, comma 240, della L. 23 dicembre 2009, n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali;

Visto in particolare, il comma 11 dell'art. 10 del D.L. 91/2014, che prevede l'adozione di apposito D.P.C.M. per definire i criteri, le modalità e l'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, su proposta del

Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Mare, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, così detto "Sblocca Italia", e in particolare, l'articolo 7, comma 2, che, a partire dalla programmazione 2015, prevede:

1) che le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico siano utilizzate tramite lo strumento dell'Accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

2) che gli interventi siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

3) che le risorse destinate al finanziamento di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico siano prioritariamente destinate a interventi integrati di mitigazione del rischio, tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità, al fine di conseguire contemporaneamente gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE e della direttiva 2007/60/CE;

4) che una percentuale minima del 20 per cento delle risorse prevista da ciascun Accordo di programma debba essere destinata ai suddetti interventi integrati;

5) che l'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

Visto l'art. 7, comma 8 del medesimo decreto-legge n. 133 del 2014, che prevede l'assegnazione alle Regioni della somma complessiva di 110 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013, da destinare agli interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua necessari per fronteggiare le situazioni di criticità ambientale delle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione, previa istruttoria del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico appositamente istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2015 che ha individuato la lista degli interventi del Piano Stralcio contro le alluvioni nelle aree metropolitane;

Richiamato l'Accordo di Programma per l'utilizzo

delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15 settembre 2015, fra Presidenza del Consiglio dei Ministri, MATTM, Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze;

Dato atto che il suddetto Accordo di Programma è stato approvato con decreto ministeriale n. 550 del 25.11.2015 ed è stato registrato alla Corte dei Conti il giorno 21 dicembre 2015;

Vista l'Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico n. 4 del 19/02/2016 avente ad oggetto "D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 - D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 - Individuazione degli enti attuatori e dei settori regionali avvalsi. Approvazione delle disposizioni per l'attuazione degli interventi";

Vista l'Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico n. 9 del 15/03/2016 avente ad oggetto "D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 - D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 - Approvazione degli elenchi degli interventi eseguiti dagli Enti attuatori e dal Commissario di Governo. Revoca avvalimento relativamente ad alcuni interventi dell'Accordo di Programma del 3 novembre 2010 e disposizioni per l'attuazione degli stessi";

Vista l'Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico n. 17 del 23/05/2016 "D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 - D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 - Indicazioni a seguito della modifica di contabilità speciale di riferimento e dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

Richiamata l'Ordinanza del sottoscritto Commissario n. 60 del 16/12/2016 recante "D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 - Approvazione dell'aggiornamento delle disposizioni per l'attuazione degli interventi", che ha provveduto all'aggiornamento delle disposizioni per l'attuazione degli interventi commissariali precedentemente approvate con ordinanza n. 4/2016 al nuovo quadro normativo a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016;

Richiamato in particolare l'allegato B della suddetta ordinanza commissariale n. 60/2016 recante le disposizioni per l'attuazione degli interventi dell'Accordo di Programma del 25.11.2015 eseguiti dal Commissario di Governo avvalendosi dei settori della Regione Toscana;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici";

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento

di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per le parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 50/2016;

Vista la L.R. n. 38 del 13 luglio 2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”, limitatamente alle disposizioni compatibili con il D. Lgs. n. 50/2016;

Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 367 del 09/04/2018 recante “Indicazioni alle strutture regionali per la gestione delle procedure di gara aperte, ristrette e negoziate da aggiudicarsi con il criterio del solo prezzo o con il criterio qualità/prezzo. Criteri per la nomina dei membri della commissione giudicatrice interna in caso di aggiudicazione con il criterio qualità/prezzo. Revoca D.G.R. 762 del 1 agosto 2016”;

Visto quanto disposto dall’art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, in cui si dettano disposizioni per la ripartizione del fondo destinato ai dipendenti pubblici per le funzioni tecniche svolte esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori, ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario, per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti;

Richiamate le Linee Guida ANAC previste dal medesimo D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare le seguenti:

- Linea Guida n. 3/2016;
- Linea Guida n. 1/2016;

Richiamato il bando - tipo Anac n. 3, approvato con deliberazione n. 723 del 31/07/2018 ai sensi dell’art. 213, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

Richiamato il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7.03.2018 “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori”;

Considerato che, come confermato dall’ordinanza n. 60/2016, il sottoscritto Commissario ha disposto di procedere direttamente all’attuazione dell’intervento denominato “Casse di espansione di Figline lotto Leccio e lotto Prulli” individuando il Genio Civile Valdarno Superiore quale settore specifico di riferimento per l’at-

tuazione dell’intervento, che opererà secondo le disposizioni dell’allegato B alla medesima ordinanza;

Dato atto che con Decreto R.T. n. 4567 del 15/10/2015, aggiornato, in ultimo, con Decreto R.T. n. 9713 del 12/06/2019 “Interventi di competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione civile - Aggiornamento e integrazione dei gruppi di lavoro per le funzioni tecniche” l’Ing. Enzo Di Carlo è stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento denominato “Casse di espansione di Figline - Lotto Prulli e Lotto Leccio” (cod. intervento 091IR002/G4) di competenza del Settore Genio Civile Valdarno Superiore”;

Dato atto che con Decreto R.T. n. 20345 del 10/12/2019 l’Ing. Marianna Bigiarini è stata individuata quale Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento denominato “Casse di espansione di Figline - Lotto Prulli e Lotto Leccio” (cod. intervento 091IR002/G4) di competenza del Settore Genio Civile Valdarno Superiore” in sostituzione dell’Ing. Enzo Di Carlo;

Dato atto che con Ordinanza del Commissario n. 17/2016 è stabilito che la copertura dell’intervento è imputata alla contabilità speciale n. 6010 denominata “COMM GOV RISCHIO IDROG TOSCANA”;

Vista l’Ordinanza n. 67 del 12/06/2019, con la quale è stato approvato il progetto definitivo denominato “Casse di espansione di Figline - lotto Prulli”, codice Rendis intervento 091R002/G4, codice CUP: D17B14000280003;

Dato atto che la spesa complessiva per l’esecuzione dell’appalto in oggetto è pari ad Euro 1.922.718,15, così suddivisa:

Euro 1.482.881,87, quale importo a base di gara dei servizi comprensivo di spese ed oneri accessori;

Euro 59.315,27 per oneri previdenziali e assistenziali, considerati al 4%;

Euro 29.657,64 (2% di € 1.482.881,87) per incentivi art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016;

Euro 11.580,00 per spese di pubblicazione (IVA inclusa) e contributo Anac;

Euro 339.283,37 per IVA sui servizi;

Ritenuto, pertanto, di affidare - ai sensi degli articoli 60 e 157, comma 1, del citato D.Lgs. n. 50/2016 - i servizi di indagini geotecniche e sismiche (comprensive di analisi di laboratorio), progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e tutor di cantiere, relativamente all’intervento “Casse di espansione di Figline - Lotto Prulli” sito nei Comuni di Reggello e di Figline e Incisa Valdarno (FI)”, per un importo totale a base di gara di Euro 1.482.881,87, compresi spese e oneri accessori - stimato ai sensi del D.M. Giustizia 17 giugno 2016, come da prospetto all’interno

del disciplinare di gara - oltre oneri previdenziali e assistenziali, considerati al 4%, pari a Euro 59.315,27, e IVA al 22% per Euro 339.283,37, per un totale pari a Euro 1.881.480,51;

Dato atto che l'amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, di richiedere all'affidatario l'esecuzione di ulteriori prestazioni - che consistono nell'attività di supporto al RUP nella successiva gara per l'affidamento dei lavori - d'importo complessivo massimo pari ad € 6.300,00, al netto di oneri previdenziali e assistenziali ed IVA, stimato ai sensi dell'art. 6 del D.M. Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016;

Dato atto che per l'espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" - DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all'art. 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016;

Considerato che i lavori di prevista esecuzione per la realizzazione delle "Casse di espansione di Figline - lotto Prulli" sono da ritenersi non complessi ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 560/2017;

Ritenuto necessario, ai sensi del D.M. n. 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e delle Linee Guida ANAC n. 3/2016, nominare un Direttore dell'esecuzione del contratto;

Considerato che l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, quindi, il presente atto dà avvio alla procedura di scelta del contraente per il progetto di cui trattasi;

Ritenuto opportuno, sulla base di quanto premesso, procedere all'indizione di una procedura aperta ai sensi degli articoli 60 e 157, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett.b), del suindicato decreto legislativo e secondo i criteri previsti nel disciplinare di gara, allegato e parte integrante del presente atto;

Considerato:

- che il termine per la ricezione delle offerte, ai sensi

degli articoli 60 e 79 del D.Lgs. n. 50/2016, non può essere inferiore a 35 giorni, decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;

- che dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte il Dirigente del Settore Genio Civile Valdarno Superiore nominerà, con proprio Decreto, la Commissione giudicatrice, composta da membri interni alla Stazione appaltante ai sensi degli articoli 77 e 216, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, in base alle regole indicate nell'allegato "B" alla delibera della Giunta Regionale Toscana n. 367/2018;

- che l'articolo 46 della L.R. n. 38/2007 prevede lo svolgimento in modalità telematica delle procedure di gara per l'acquisizione di forniture e servizi e l'affidamento di lavori pubblici;

- che con decreto n. 3631/2015 è stato approvato il documento con cui si disciplinano le "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana - START";

- che nella Sezione I del suddetto documento sono disciplinate le modalità di svolgimento delle procedure di scelta del contraente svolte telematicamente da espletarsi sul Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana;

- che l'articolo 47, comma 2, della L.R. n. 38/2007 prevede che la Regione e i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) e c) della stessa legge, utilizzino il sistema telematico di acquisto appositamente predisposto dalla Regione stessa per l'effettuazione delle procedure di gara;

- di procedere, quindi, ai sensi dell'art. 46, comma 1, della L.R. n. 38/2007, allo svolgimento della suddetta gara mediante l'utilizzo del sistema telematico per la scelta del contraente;

- di non utilizzare, ai fini della verifica del possesso, da parte degli operatori economici concorrenti, dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria, il sistema AVCPass di cui all'art. 216, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 dato che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione "Per gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a euro 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici,...[omissis]...il ricorso al sistema AVCPass per la verifica dei requisiti sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell'Autorità";

Dato atto che i requisiti richiesti ai punti "III.1.2) Capacità economica e finanziaria" e "III.1.3) Capacità professionale e tecnica" del bando di gara seguono le indicazioni di cui alle Linee Guida ANAC n. 1, recante "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", sopra richiamate;

Considerato che, per motivi tecnici, ai fini della com-

prova dei requisiti di capacità tecnica e professionale indicati nel disciplinare di gara, il concorrente può utilizzare, ai sensi del paragrafo V delle Linee Guida ANAC n.1/2016: per la categoria D.02, servizi solo ed esclusivamente se appartenenti alla medesima categoria o alla categoria D.03; per la categoria D.04, servizi solo ed esclusivamente se appartenenti alla medesima categoria o alla categoria D.05; infine, per la categoria IB.08, servizi solo ed esclusivamente se appartenenti alla medesima categoria o alle categorie IB.09, IB.10 o IB.12;

Valutato di non richiedere, tra i requisiti di partecipazione, quanto suggerito al punto 2.2.2.1., lettere d) ed e), delle Linee Guida ANAC n. 1 sopra richiamate, in quanto, per lo svolgimento della prestazione oggetto del presente appalto, non occorre avere un particolare organico di personale tecnico;

Considerato, pertanto, che:

- sono stati predisposti i seguenti documenti, costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto: il bando di gara (allegato 1); il disciplinare di gara (allegato 2); il capitolato speciale descrittivo e prestazionale (allegato 3); lo schema di contratto (allegato 4); l'estratto del bando di gara (allegato 5); la dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell'offerta tecnica (allegato 6); la scheda da compilare per la valutazione del criterio A.1. (allegato 7);

- che la rilevazione dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 verrà effettuata attraverso il "Documento di gara unico europeo - DGUE", approvato in allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016, da compilarsi nelle sezioni indicate nel disciplinare di gara (allegato 8), e dei modelli per le dichiarazioni integrative del concorrente e dichiarazioni ulteriori per i soggetti raggruppati (allegato 9) e per le dichiarazioni integrative della consorziata esecutrice e dell'ausiliaria (allegato 10), allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

- che la domanda di partecipazione recante la forma di partecipazione, i dati generali dell'operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione non contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e il modello per l'offerta economica sono generati dal sistema elettronico mediante modelli predisposti dal Gestore, in accordo con il settore Contratti della Direzione Organizzazione e Sistemi Informativi della Giunta Regionale, sulla base degli schemi utilizzati di norma per le procedure di gara in Regione Toscana;

- che gli articoli 29, commi 1 e 2, 72 e 73, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, e il Decreto Ministeriale Infrastrutture e trasporti del 2 dicembre 2016 prevedono, per i contratti di servizi di importo pari o superiore alla soglia di rilievo comunitario, la pubblicazione del bando di gara:

- in forma integrale:
- sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- sul profilo di committente della Regione Toscana;
- sul sito informatico presso l'Osservatorio regionale;
- e per estratto:
 - su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale;
 - su almeno due dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si esegue la prestazione;
 - che l'art. 2 del Regolamento n. 30/R del 27/05/2008 prevede la pubblicazione del bando di gara, in forma integrale, anche sul B.U.R.T.;
 - che la pubblicazione del bando di gara:
 - sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea è gratuita;
 - sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana è a pagamento;
 - sul profilo di committente della Regione Toscana è gratuita;
 - sul sito informatico presso l'Osservatorio regionale è gratuita;
 - sul B.U.R.T. è gratuita;
 - che la pubblicazione del bando di gara, dell'estratto del bando di gara e degli avvisi di aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani è a pagamento e, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016, le spese sostenute dall'Amministrazione aggiudicatrice per tali pubblicazioni devono essere rimborsate dall'aggiudicatario entro 60 giorni dall'aggiudicazione;
 - che la Deliberazione n. 1174 del 19/12/2018 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ("Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2019"), prevede, in relazione alla fascia d'importo in cui si colloca l'appalto in oggetto, il pagamento da parte della Stazione appaltante dell'importo di Euro 600,00 quale contributo a favore dell'Autorità medesima;
 - che ai sensi dell'art. 2, comma 1, del Regolamento n. 30/R del 27/05/2008, tutta la documentazione di gara è resa disponibile sul Profilo di committente di cui all'art. 31 della L.R. 38/2007;
 - che ai fini dello svolgimento della gara in modalità telematica, il bando e la documentazione di gara sono pubblicati sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana - START sul sito internet: <http://start.toscana.it>;

Dato atto che la copertura finanziaria dei servizi in oggetto è garantita dalle risorse della contabilità speciale n. 6010 capitoli 1115 e 1116;

Ritenuto, pertanto, di impegnare la somma di Euro 600,00 sul capitolo n. 1115 della contabilità speciale 6010 a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione codice

fiscale 97584460584 (Cod. Cont. Spec. 2395) per il contributo di cui alla Deliberazione n. 1174 del 19/12/2018;

Visto il decreto n. 3482/2013 del settore Contratti con il quale Regione Toscana aderisce al servizio "Inserzioni on-line" dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per la trasmissione in formato elettronico degli avvisi e bandi relativi a procedure di gara indette dagli uffici regionali;

Dato atto che la pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana tramite la piattaforma web "IOL Inserzioni on-line" viene effettuata dal Settore Contratti e che il Commissario provvederà a rimborsare alla Regione l'importo così come risulterà dalla fattura emessa dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;

Dato atto che la pubblicazione dell'estratto del bando su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti viene effettuata dal settore Patrimonio e Logistica e che il Commissario provvederà a rimborsare alla Regione l'importo, così come risulterà dalle fatture emesse dalle concessionarie dei quotidiani;

Considerato che la spesa per la pubblicazione del bando di gara, dell'estratto del bando di gara e degli avvisi di aggiudicazione, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani, è pari indicativamente ad Euro 9.000,00 oltre IVA ed è imputabile ai capitoli relativi alla realizzazione dell'opera in oggetto;

Ritenuto, pertanto, di impegnare la somma complessiva di Euro 10.980,00 per spese di pubblicazione sul capitolo n. 1115 della contabilità speciale 6010 a favore della Regione Toscana - codice fiscale 01386030488 (Cod. Cont. Spec. 2312);

Considerato, altresì, che ai sensi del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 "Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del D.Lgs. n. 50 del 2016", tali somme dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro 60 giorni dall'aggiudicazione;

Ritenuto che, qualora l'Aggiudicatario acconsenta, il rimborso delle spese di pubblicazione potrà avvenire direttamente in favore della Regione Toscana, evitando, pertanto, il sopra citato trasferimento da contabilità speciale a bilancio regionale, nel qual caso il Settore Genio Civile Valdarno Superiore, nel momento in cui sarà a conoscenza dell'incasso nel bilancio regionale, predisporrà una lettera di comunicazione dell'avvenuto incasso al Commissario e disporrà l'economia di impegno;

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

1. di indire la procedura di gara aperta, ai sensi degli articoli 60 e 157, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di indagini geotecniche e sismiche (comprehensive di analisi di laboratorio), progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e tutor di cantiere, relativamente all'intervento "Casse di espansione di Figline - Lotto Prulli" (codice Rendis intervento 09IR002/G4), codice CUP: D17B14000280003, sito nei Comuni di Reggello e di Figline e Incisa Valdarno (FI), per un importo totale a base di gara di Euro 1.482.881,87, compresi spese e oneri accessori - stimato ai sensi del D.M. Giustizia 17 giugno 2016, come da prospetto all'interno del disciplinare di gara - oltre oneri previdenziali e assistenziali, considerati al 4%, pari a Euro 59.315,27, e IVA al 22% per Euro 339.283,37, per un totale pari a Euro 1.881.480,51;

2. di garantire la copertura finanziaria dei servizi in oggetto tramite le risorse della contabilità speciale n. 6010 capitolo/u n.1115 "Casse di Espansione di Figline - Lotto Leccio e Lotto Prulli - STATO" e capitolo/u n.1116 "Casse di Espansione di Figline -Lotto Leccio e Lotto Prulli - REGIONE";

3. di procedere allo svolgimento della gara mediante l'utilizzo del sistema telematico per la scelta del contraente START, messo a disposizione dalla Regione Toscana;

4. di approvare i seguenti documenti, costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto: il bando di gara (allegato 1); il disciplinare di gara (allegato 2); il capitolo speciale descrittivo e prestazionale (allegato 3); lo schema di contratto (allegato 4); l'estratto del bando di gara (allegato 5); la dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell'offerta tecnica (allegato 6); la scheda da compilare per la valutazione del criterio A.1. (allegato 7);

5. di effettuare la rilevazione dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 attraverso il "Documento di gara unico europeo - DGUE" (allegato 8), approvato in allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016, da compilarsi nelle sezioni indicate nel Disciplinare di gara, e dei modelli per le dichiarazioni integrative del concorrente e dichiarazioni ulteriori per i soggetti raggruppati (allegato 9) e per le dichiarazioni integrative della consorzata esecutrice e dell'ausiliaria (allegato 10), allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

6. di non richiedere tra i requisiti di partecipazione quanto suggerito al punto 2.2.2.1., lettere d) ed e), delle Linee Guida ANAC n. 1/2016 richiamate in narrativa;

7. di stabilire che, per motivi tecnici, ai fini della comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale indicati nel disciplinare di gara, il concorrente può utilizzare, ai sensi del paragrafo V delle Linee Guida ANAC n. 1/2016: per la categoria D.02, servizi solo ed esclusivamente se appartenenti alla medesima categoria o alla categoria D.03; per la categoria D.04, servizi solo ed esclusivamente se appartenenti alla medesima categoria o alla categoria D.05; infine, per la categoria IB.08, servizi solo ed esclusivamente se appartenenti alla medesima categoria o alle categorie IB.09, IB.10 o IB.12;

8. di non richiedere per l'esecuzione del presente appalto metodi e strumenti elettronici specifici di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 560/2017;

9. di stabilire un termine per la ricezione delle offerte, ai sensi degli articoli 60 e 79 del D.Lgs. n. 50/2016, non inferiore a 35 giorni, decorrenti dalla trasmissione del bando di gara alla GUUE;

10. di procedere alla pubblicazione in forma integrale del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul profilo di committente della Regione Toscana, sul sito informatico presso l'Osservatorio regionale, sul B.U.R.T. e sul sito internet: <http://start.toscana.it>;

11. di rendere disponibile tutta la documentazione di gara sul Profilo di committente della Regione Toscana di cui all'art. 31 della L.R. n. 38/2007;

12. di procedere alla pubblicazione per estratto del bando di gara (allegato 5) su due tra i principali quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggior diffusione locale nel luogo in cui si esegue la prestazione;

13. di dare atto che dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte il Dirigente del Settore Genio Civile Valdarno Superiore nominerà, con proprio Decreto, la Commissione giudicatrice composta da membri interni alla Stazione appaltante ai sensi degli articoli 77 e 216, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, in base alle regole indicate nell'allegato "B" alla delibera della Giunta Regionale Toscana n. 367/2018;

14. di impegnare la somma di Euro 600,00 sul capitolo n. 1115 della contabilità speciale 6010 a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione codice fiscale 97584460584 (Cod. Cont. Spec. 2395) per il contributo di cui alla Deliberazione n. 1174 del 19/12/2018;

15. procedere al pagamento del contributo di Euro 600,00 dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) a cura del Settore Contratti della Giunta regionale;

16. di dare atto che la somma indicativa e complessiva di Euro 9.000,00 oltre IVA, prevista dalla normativa vigente, per la pubblicazione del bando e dell'avviso di aggiudicazione sulla G.U.R.I. tramite la piattaforma web "IOL Inserzioni on-line", nonché dell'estratto del bando e dell'avviso di aggiudicazione sui quotidiani, sarà rimborsata dal soggetto aggiudicatario ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.M. Infrastrutture e trasporti del 2 dicembre 2016;

17. di impegnare la somma complessiva di Euro 10.980,00 per spese di pubblicazione sul capitolo n. 1115 della contabilità speciale 6010 a favore della Regione Toscana - codice fiscale 01386030488 (Cod. Cont. Spec. 2312);

18. di dare atto che, qualora l'Aggiudicatario acconsenta, il rimborso delle spese di pubblicazione potrà avvenire direttamente in favore della Regione Toscana, evitando, pertanto, il sopra citato trasferimento da contabilità speciale a bilancio regionale, nel qual caso il Settore Genio Civile Valdarno Superiore, nel momento in cui sarà a conoscenza dell'incasso nel bilancio regionale, predisporrà una lettera di comunicazione dell'avvenuto incasso al Commissario e disporrà l'economia di impegno;

19. di non utilizzare, ai fini della verifica del possesso da parte degli operatori economici concorrenti dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria, il sistema AVCPass di cui all'art. 216, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 dato che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione "Per gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a euro 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, ...[omissis]..il ricorso al sistema AVCPass per la verifica dei requisiti sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell'Autorità";

20. di nominare l'Ing. Lorenzo Bechi quale Direttore dell'esecuzione del contratto per l'appalto in oggetto;

21. di pubblicare il bando e la documentazione di gara sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana - START sul sito internet: <http://start.toscana.it>;

22. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 14/03/2013 n. 33, nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce "Interventi straordinari e di emergenza".

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007. Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Il Commissario di Governo
Enrico Rossi

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DI GOVERNO
24 dicembre 2019, n. 119

D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 - D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 - D.P.C.M. 20.02.2019 - Piano stralcio 2019 - intervento 09IR023/G4 - "F. Serchio: adeguamento strutturale argine sinistro, VI lotto" - affidamento del servizio di pubblicità legale per avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto esecutivo - avviso ai soggetti interessati dalla procedura espropriativa, ai sensi degli artt. 7 e 8 Legge 241/90 e art. 16 D.P.R. n. 327/01" - CIG 8122886195.

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

Visto l'art. 10 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, recante, tra l'altro, misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale;

Visto, il comma 2 dell'art. 7 del Decreto-Legge n. 133 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, numero 164, che, a partire dalla programmazione 2015, affida l'attuazione degli interventi ai Presidenti delle Regioni, in qualità di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'art. 10 del Decreto-Legge n. 91 del 2014;

Visto il D.P.C.M. 20 febbraio 2019 relativo all'approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 88 del 13/04/2019;

Vista la Delibera CIPE n. 35 del 24 luglio 2019, pubblicata nella G.U. n. 188 del 12/08/2019, con la quale è approvata la prima fase della pianificazione stralcio 2019, concernente gli interventi infrastrutturali immediatamente eseguibili già nel 2019 aventi carattere di urgenza ed indifferibilità, per l'ammontare complessivo

di euro 315.119.117,19 e sono individuati gli interventi ammessi a finanziamento;

Visto il D.M. n. 255 del 4 settembre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 24/09/2019 al n. 1-3433, con il quale il Ministro dell'Ambiente assegna, ad ogni Regione ed alla Provincia autonoma di Bolzano, le risorse del Piano Stralcio 2019, per un ammontare complessivo di euro 315.119.117,19, nonché una prima quota pari al 60% delle stesse, per un ammontare complessivo di euro 189.071.470,31 ed in particolare per la Regione Toscana vengono assegnati euro 28.304.782,84;

Preso atto che, con Decreto del Direttore Generale n. 368 del 01/10/2019, il MATTM provvede ad impegnare l'importo complessivo assegnato di euro 28.304.782,84 ed alla contestuale liquidazione del 60% pari ad euro 16.982.869,70;

Dato atto che le risorse necessarie per il finanziamento degli interventi di cui al Piano Stralcio 2019 richiamato sopra sono acquisite sulla contabilità speciale vincolata n. 5588 denominata "COMM GOV RISCHIO IDROG TOSCANA";

Richiamata la propria Ordinanza n. 4 del 19 febbraio 2016 avente ad oggetto "D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 - D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 - Individuazione degli enti attuatori e dei settori regionali avvalsi. Approvazione delle disposizioni per l'attuazione degli interventi";

Richiamata la propria Ordinanza n. 9 del 15 marzo 2016 avente ad oggetto "D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 - D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 - Approvazione degli elenchi degli interventi eseguiti dagli Enti attuatori e dal Commissario di Governo. Revoca avvalimento relativamente ad alcuni interventi dell'Accordo di Programma del 3 novembre 2010 e disposizioni per l'attuazione degli stessi";

Richiamata la propria Ordinanza n. 60 del 16 dicembre 2016 recante "D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 - Approvazione dell'aggiornamento delle disposizioni per l'attuazione degli interventi" con la quale, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016, sono state aggiornate le disposizioni per l'attuazione degli interventi commissariali precedentemente approvate con Ordinanza n. 4/2016;

Richiamata la propria Ordinanza n. 102 del 4 novembre 2019 recante "D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 - D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 - D.P.C.M. 20.02.2019 - Piano stralcio 2019 approvazione dell'elenco degli interventi e disposizioni per l'attuazione";

Dato atto che nella sopra citata Ordinanza Commissariale n. 102 del 04/11/2019 è individuato all'Allegato A l'intervento codice 09IR023/G4 dal titolo "F. Serchio: Adeguamento strutturale argine sinistro, VI lotto", per l'importo di € 1.912.198,80;

Dato atto che per l'attuazione di tale intervento è stato individuato il Settore Assetto Idrogeologico;

Considerato che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Gennarino Costabile;

Considerato che il Settore Assetto Idrogeologico della Regione Toscana ha predisposto il progetto esecutivo denominato "F. Serchio: Adeguamento strutturale argine sinistro, VI lotto", e che tale progetto comporta l'esproprio e/o l'occupazione temporanea delle aree necessarie all'allargamento e all'adeguamento degli argini del corso d'acqua, ricadenti in tutto o in parte sui mappali riportati nella tabella allegata all'avviso di avvio della procedura espropriativa;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001, l'avviso di avvio del procedimento espropriativo è comunicato personalmente agli interessati alle singole opere previste dal piano o dal progetto, e, allorché il numero dei destinatari sia superiore a 50, la comunicazione deve essere effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale;

Tenuto conto che, nel caso in questione, il numero degli interessati è superiore a 50 e che pertanto la comunicazione deve essere effettuata mediante pubblico avviso ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001;

Considerato, pertanto, necessario nell'ambito dell'adeguamento strutturale dell'argine sinistro, VI lotto, del Fiume Serchio, affidare il servizio di pubblicità legale per avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto esecutivo "Adeguamento strutturale argine sinistro, VI lotto del Fiume Serchio, codice intervento 09IR023/G4 - Avviso ai soggetti interessati dalla procedura espropriativa, ai sensi degli artt. 7 e 8 Legge 241/90 e art. 16 D.P.R. n. 327/01";

Tenuto conto dell'importo del servizio da affidare e valutate le esigenze di celerità connesse alla gestione commissariale e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, proporzionalità e non aggravamento del procedimento, di procedere tramite affidamento diretto del servizio ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";;

Richiamate le Linee Guida ANAC previste dal medesimo D.Lgs. 50/2016 e, in particolare, le Linee Guida n. 3 recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'ANAC con Delibera n. 1007 del 11 ottobre 2017;

Richiamato il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", per le parti ancora applicabili;

Vista la Legge Regionale del 13 luglio 2007, n. 38 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.G.R. 27 maggio 2008, n. 30/R, per le parti compatibili con la nuova disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016;

Dato atto che il D.Lgs. 50/2016, nel disciplinare i contratti di servizi stabilisce che quelli di importo inferiore ad € 40.000 possano essere affidati mediante affidamento diretto, seguendo la pertinente disciplina del D.Lgs. n. 50/2016;

Individuata la procedura di scelta del contraente per l'affidamento del servizio di cui sopra ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Dato atto che per lo svolgimento della procedura di affidamento diretto ci si è avvalsi della piattaforma START messa a disposizione della Regione Toscana;

Dato atto quindi che la Società Pubblicità Editoriale e Digitale S.p.A. con sede legale in Bologna (BO) presenta i requisiti richiesti per l'intervento richiamato sopra e che, pertanto, tale operatore economico è stato invitato, tramite START, a presentare formale offerta con lettera di invito prot. n. AOOGR/445603/D.060.030.035 del 29 novembre 2019, allegata al presente atto alla lettera "A";

Ritenuto di approvare la sopra citata lettera di invito (Allegato A);

Vista l'offerta economica presentata dalla Società Pubblicità Editoriale e Digitale S.p.A. con sede legale in Bologna (BO), che in copia si allega al presente atto alla lettera "B" presentata in data 02 dicembre 2019 pari ad € 18.000,00, oltre IVA, nei termini di legge;

Valutato che l'offerta presentata risponde alle esigen-

ze della Stazione Appaltante e risulta essere congrua nel prezzo rispetto alla qualità della prestazione richiesta;

Ritenuto, pertanto, di approvare la sopra citata offerta economica (Allegato B);

Dato atto che sono in corso i controlli sui requisiti di ordine generale, ivi inclusi i controlli previsti all'articolo 8, comma 11, dell'Allegato B all'Ordinanza Commissariale n. 60 del 16/12/2016;

Considerato che è necessario avviare l'esecuzione in via d'urgenza del servizio prima della stipula del contratto e che, pertanto, ai sensi dell'art. 8, commi 7 e 8, delle disposizioni per l'attuazione degli interventi -Allegato B alla sopra citata Ordinanza n. 60 del 16/12/2016, è necessario, in deroga all'art 32 del D.Lgs. n. 50/2016, procedere all'aggiudicazione condizionata all'esito positivo dei controlli;

Ritenuto pertanto di aggiudicare condizionatamente all'esito positivo dei controlli il servizio di pubblicità legale per avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto esecutivo "Adeguamento strutturale argine sinistro, VI lotto del Fiume Serchio, codice intervento 09IR023/G4 - Avviso ai soggetti interessati dalla procedura espropriativa, ai sensi degli artt. 7 e 8 Legge 241/90 e art. 16 D.P.R. N. 327/01", alla Società Pubblicità Editoriale e Digitale S.p.A. con sede legale in Bologna (BO), Via E. Mattei, 106, per l'importo offerto di € 18.000,00 comprensivo di oneri previdenziali, oltre IVA € 3.960,00, per un importo complessivo pari ad € 21.960,00, a tutte le condizioni previste dal documento di cui all'allegato "A";

Dato atto che si provvederà a pubblicare l'atto sui risultati dell'affidamento di cui alla presente Ordinanza sul Profilo del Committente della Regione Toscana ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e sul SITAT-SA ai sensi dell'art. 29, comma 1 e 2;

Dato atto che il contratto verrà stipulato attraverso scrittura privata che, ai sensi, dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, consiste in apposito scambio di lettere secondo l'uso del commercio con cui l'Amministrazione dispone l'ordinazione del servizio secondo i contenuti di cui alla lettera di invito;

Ritenuto, pertanto, di assumere a favore della Società Pubblicità Editoriale e Digitale S.p.A. con sede legale in Bologna (BO), i cui dati sono rinvenibili nell'allegato B al presente atto, un impegno per una somma complessiva pari ad € 21.960,00 a valere sul capitolo n. 8231 della contabilità speciale n. 5588, che presenta la necessaria disponibilità;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare la lettera di invito prot. n. AOOGR/4-45603/D.060.30.035 del 29 novembre 2019, di richiesta di offerta economica, che si allega al presente atto alla lettera "A", per il servizio di pubblicità legale per avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto esecutivo "Adeguamento strutturale argine sinistro, VI lotto del Fiume Serchio, codice intervento 09IR023/G4 - Avviso ai soggetti interessati dalla procedura espropriativa, ai sensi degli artt. 7 e 8 Legge 241/90 e art. 16 D.P.R. n. 327/01";

2. di approvare l'offerta economica presentata dalla Società Pubblicità Editoriale e Digitale S.p.A. con sede legale in Bologna (BO), allegata al presente atto alla lettera "B", pari ad € 18.000,00 comprensivo di oneri previdenziali, oltre IVA € 3.960,00, per un importo complessivo pari ad € 21.960,00 per il servizio di pubblicità legale per avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto esecutivo "Adeguamento strutturale argine sinistro, VI lotto del Fiume Serchio, codice intervento 09IR023/G4 - Avviso ai soggetti interessati dalla procedura espropriativa, ai sensi degli artt. 7 e 8 Legge 241/90 e art. 16 D.P.R. n. 327/01";

3. di aggiudicare condizionatamente all'esito dei controlli il servizio di pubblicità legale per avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto esecutivo "Adeguamento strutturale argine sinistro, VI lotto del Fiume Serchio, codice intervento 09IR023/G4 - Avviso ai soggetti interessati dalla procedura espropriativa, ai sensi degli artt. 7 e 8 Legge 241/90 e art. 16 D.P.R. n. 327/01" alla Società Pubblicità Editoriale e Digitale S.p.A. con sede legale in Bologna (BO) (i cui dati sono rinvenibili nell'allegato B al presente atto) per un importo complessivo, comprensivo di IVA, pari ad € 21.960,00;

4. di dare mandato al Settore Assetto Idrogeologico:
- di procedere all'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza subito dopo l'emanazione del presente atto di aggiudicazione condizionata;

- di procedere alla stipula del contratto, e quindi alle liquidazioni, solo dopo l'avveramento della condizione relativa all'aggiudicazione, e, quindi, solo a seguito dell'accertamento dell'esito positivo dei controlli sull'operatore economico aggiudicatario, dandone atto nella lettera con cui si disporrà l'ordinazione del servizio;

5. di disporre che, qualora a seguito del controllo di cui al punto precedente venga accertato che l'operatore economico ha rilasciato dichiarazioni non veritiere, si procederà, fatto salvo il pagamento delle prestazioni ese-

guita, alla revoca del presente atto di aggiudicazione ed alla segnalazione del fatto alle competenti autorità;

6. di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32, c. 14 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., consistente in apposito scambio di lettere con cui l'Amministrazione dispone l'ordinazione del servizio secondo i contenuti previsti dalla lettera di invito;

7. di provvedere a pubblicare l'atto sui risultati dell'affidamento di cui alla presente Ordinanza sul Profilo del Committente della Regione Toscana ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e sul SITAT-SA ai sensi dell'art. 29, comma 1 e 2;

8. di ridurre l'impegno n. 158 sul capitolo n. 8231 della contabilità speciale n. 5588 per l'importo di euro 21.960,00 e contestualmente di assumere per lo stesso importo l'impegno sul capitolo n. 8231 a favore della Società Pubblicità Editoriale e Digitale S.p.A. con sede legale in Bologna (BO) (CIG 8122886195);

9. di procedere alla liquidazione delle somme spettanti alla Società Pubblicità Editoriale e Digitale S.p.A. con sede legale in Bologna (BO), con le modalità di cui al paragrafo 7 "contenuto prestazionale del servizio/fornitura;

10. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza.

Il presente atto è pubblicato sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato "B" nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Il Commissario di Governo
Enrico Rossi

SEGUE ALLEGATO



**COMMISSARIO DI GOVERNO
CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO IN REGIONE
TOSCANA
D.L. 91/2014**

REGIONE TOSCANA
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Assetto Idrogeologico
50127 Firenze, Via di Novoli 26
Tel. 055/4384670
<http://www.regione.toscana.it>

Prot. n. AOOGRT/445603/D.060.030.035
Da citare nella risposta

Firenze 29.11.2019

Allegati

Risposta al foglio del
numero

Oggetto: Affidamento diretto con richiesta di offerta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, della L.R. 38/2007 e del Regolamento emanato con DPGR n. 30/r del 27/05/2008, e della delibera di giunta regionale n. 648 dell'11.06.2018 relativo al servizio di pubblicità legale per avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto esecutivo "Adeguamento strutturale argine sinistro, VI lotto del Fiume Serchio, codice intervento 09IR023/G4 - Avviso ai soggetti interessati dalla procedura espropriativa, ai sensi degli artt. 7 e 8 Legge 241/90 e art. 16 D.P.R. N. 327/01".

Codice Identificativo di Gara (CIG): 8122886195

Spett.le **Società Pubblicità Editoriale e Digitale S.p.A.**
Via E.Mattei, 106
40138 Bologna
Succursale di Firenze
Viale Giovine Italia, 17
50122 Firenze
email: coclifi@speweb.it
PEC: spelegalefi@pcert.postecert.it

Con la presente si richiede la presentazione di un'offerta per l'esecuzione della prestazione in oggetto, e descritta nell'ultima parte del presente documento, disponibile anche nella documentazione di gara all'indirizzo internet: <https://start.e.toscana.it/regione-toscana/>. Per consultare la suddetta documentazione e presentare offerta deve accedere al sistema con la propria username e password scelte al momento della registrazione e seguire le indicazioni sotto riportate.

L'appalto è disciplinato dalla presente lettera d'invito a presentare offerta e dalle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana – Giunta Regionale – Start GR" approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet: <https://start.e.toscana.it/regione-toscana/>

Nel caso in cui l'operatore economico invitato non sia iscritto all'indirizzario del Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana (START), per poter presentare offerta è necessario identificarsi sul sistema completando la procedura di registrazione al link indicato nel testo della mail ricevuta assieme al presente documento.

La registrazione, completamente gratuita, avviene tramite userid e password.

La userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà identificato dalla Stazione Appaltante e la password.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico al numero 0810084010 o all'indirizzo di posta elettronica: Start.OE@PA.i-faber.com.

I titolari o legali rappresentanti o procuratori dell'operatore economico che intendono presentare offerta dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.

Le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta verranno considerate come carenti di sottoscrizione qualora siano sottoscritte con certificati di firma digitale rilasciati da organismi non inclusi nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA.

1. - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

L'operatore economico non deve incorrere in alcuna delle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

In relazione alle condizioni di partecipazione alla presente procedura di affidamento, l'operatore economico rende, ai sensi del DPR 445/2000, mediante apposita scheda di rilevazione di cui al successivo paragrafo 2.1, dichiarazioni concernenti la propria situazione in relazione al possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale stabiliti dal D.Lgs. 50/2016.

SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, tenuto conto degli adempimenti stabiliti dall'art. 20 della L.R. 38/2007.

La quota parte subappaltabile non deve essere in ogni caso superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto.

L'operatore economico nel momento della presentazione dell'offerta deve indicare, pena la non autorizzazione al subappalto, le parti della prestazione e la relativa quota percentuale che intende subappaltare secondo le modalità riportate successivamente.

L'esecutore che intende avvalersi del subappalto, ai fini dell'autorizzazione allo stesso, deve presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall'art. 105, commi 7 e 18, del D.Lgs. 50/2016. Il termine previsto dall'art. 105, comma 18, del codice decorre dalla data di ricevimento dell'istanza completa di tutta la documentazione richiesta.

Il Commissario Straordinario a sua volta autorizza per iscritto, previa verifica degli adempimenti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e di quanto previsto all'art. 3, comma 7, comma 8 e comma 9, della L. n. 136/2010 ss.mm.ii, lo svolgimento delle attività in subappalto. Fino a quella data non è comunque consentito il subappalto.

In caso di subappalto non autorizzato dall'Amministrazione, fermo restando il diritto per l'eventuale risarcimento del danno, il contratto è risolto di diritto.

COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE

Tutte le comunicazioni nell'ambito della presente procedura, avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" relativa alla procedura riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso al sistema Start. Le comunicazioni sono altresì inviate alla casella di posta elettronica o posta certificata indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica d'acquisto, secondo quanto previsto all'art. 8 delle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema telematico di Acquisto regionale". L'Amministrazione non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.

L'operatore economico si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica.

RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DELL'OPERATORE ECONOMICO

Le eventuali **richieste di chiarimenti** relative alla procedura in oggetto, dovranno essere formulate attraverso l'apposita sezione "**richiesta chiarimenti**", nella pagina di dettaglio della presente procedura.

Le risposte ai chiarimenti formulati da parte dell'operatore economico vengono pubblicate sul Sito nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione" posta all'interno della pagina di dettaglio della procedura.

2. - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Dopo l'identificazione, l'operatore economico per presentare offerta, dovrà inserire nel sistema telematico, nello spazio relativo alla procedura di cui trattasi, entro e non oltre il termine perentorio delle ore **16:00:00 del giorno 04/12/2019**, la seguente documentazione:

- 2.1. - **OFFERTA ECONOMICA - DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE**
- 2.1.BIS – **DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)**
- 2.1.TER – **DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DELL'OPERATORE ECONOMICO**
- 2.2 - **DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 1341, II COMMA, DEL CODICE CIVILE**
- 2.3 - **COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

La documentazione richiesta dal presente documento prima di essere firmata digitalmente deve essere convertita in formato PDF/A.

2.1. L' OFFERTA ECONOMICA - DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE

L' "Offerta economica – Dichiarazioni per la partecipazione", contiene l'offerta economica e le dichiarazioni che l'operatore economico deve rendere all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché ai sensi della normativa vigente sulla partecipazione alle gare d'appalto.

L'operatore economico, al fine di poter presentare il modello "Offerta economica – Dichiarazioni per la partecipazione", dovrà compilare i form on line dei passi 1, 2 e 3 del sistema telematico, con le modalità sotto indicate, anche in relazione alle dichiarazioni sui requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 che, in ogni caso, deve rendere compilando il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 per acquisire le "Informazioni sull'operatore economico" (Parte II) e le dichiarazioni relative ai "Motivi di esclusione (art. 80 del Codice)" (Parte III).

L'operatore economico, dopo essersi identificato sul sistema come precisato nel presente documento, dovrà:

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Compilare i form on line:
 - "Forma di partecipazione / Dati identificativi" (passo 1 della procedura di presentazione offerta);
 - "Modelli dinamici: inserimento dati" (passo 3 della procedura di presentazione offerta)
 - "Offerta e documentazione" (passo 4 – offerta economica della procedura di presentazione offerta).
- Scaricare sul proprio pc il documento "*offerta economica*" generato dal sistema e relativo alla "offerta economica e le dichiarazioni per la partecipazione";

- Firmare digitalmente il documento “*offerta economica*” generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
- Inserire nel sistema il documento “*offerta economica*” firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.

L’operatore economico, in relazione ad eventuali soggetti cessati che abbiano ricoperto nell’anno antecedente la data di spedizione della presente lettera di invito le cariche di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, deve, nel medesimo Form on-line, alternativamente:

- dichiarare l’insussistenza, nei confronti degli stessi, di provvedimenti di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
- dichiarare la sussistenza, nei confronti degli stessi, di provvedimenti di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, e allegare altresì nella “Documentazione amministrativa aggiuntiva”, idonea documentazione tesa a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata da parte dell’impresa. La documentazione comprovante tale dissociazione deve essere inserita, da parte del medesimo operatore economico partecipante alla gara.

SUBAPPALTO

Nel caso di subappalto l’operatore economico dovrà indicare nell’apposito spazio presente sul form on line relativo a “Modelli dinamici: inserimento dati” (passo 3 della procedura) le parti della prestazione e la relativa quota percentuale che intende subappaltare.

In nessun caso saranno accettate richieste di subappalto espresse con formule generiche e che non consentano l’esatta ed inequivocabile individuazione delle attività oggetto di subappalto. Tali ipotesi saranno equiparate alla mancata richiesta di subappalto e, pertanto, la stazione appaltante non autorizzerà il subappalto stesso.

OFFERTA ECONOMICA

L’offerta economica è determinata dal prezzo complessivo, inferiore all’importo a base di gara di Euro **18.500,00** (diciottomilacinquecento/00), oltre IVA nei termini di legge, che l’operatore economico offre per eseguire le prestazioni oggetto del presente appalto.

L’operatore economico per presentare la propria offerta deve indicare nel form on line “offerta e documentazione” (passo 4 della procedura) il prezzo complessivo offerto, in Euro, al netto di IVA.

Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 l’offerta dell’operatore economico è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

2.1.BIS – DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

L’operatore economico compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione nella documentazione di gara secondo quanto di seguito indicato. Il DGUE deve essere firmato digitalmente **dal legale rappresentante o procuratore.**

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull’operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di sussistenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

(se richiesti dall'Amministrazione)

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Si evidenzia che l'operatore economico è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dall'operatore economico e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

2.1.TER – DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DELL'OPERATORE ECONOMICO

Tale dichiarazione dovrà essere presentata a cura di persona munita del potere di rappresentanza utilizzando l'apposito modello disponibile nella documentazione di gara denominato "Dichiarazioni integrative dell'operatore economico", in formato PDF/A, sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante e dovrà essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico.

2.2 - DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 1341, II COMMA, DEL CODICE CIVILE

Tale dichiarazione dovrà essere presentata a cura di persona munita del potere di rappresentanza utilizzando l'apposito modello disponibile nella documentazione di gara denominato "Dichiarazione di accettazione clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341, II comma, del codice civile" in formato PDF/A, sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante e dovrà essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico.

2.3 - COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Tale comunicazione dovrà essere presentata a cura di persona munita del potere di rappresentanza utilizzando l'apposito modello disponibile nella documentazione di gara denominato "Comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010 e ss.mm.ii)" in formato PDF/A, sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante e dovrà essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico.

NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La dimensione massima di ciascun file inseribile nel sistema è pari a 40 MB.
Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line ed ottenere un nuovo documento.

• 3. -AVVERTENZE

- La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella presente richiesta di preventivo, con rinuncia ad ogni eccezione.
- L'Amministrazione ha facoltà di non procedere all'affidamento qualora l'offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

- L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'affidamento o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate e sopravvenute esigenze di interesse pubblico, anche connesse a limitazioni di spesa imposte da leggi, regolamenti e/o altri atti amministrativi, senza che il soggetto invitato possa avanzare alcuna pretesa al riguardo.
- La presentazione dell'offerta è compiuta quando l'operatore economico ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.
- L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e può essere revocata qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l'Amministrazione.
- L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente appalto, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della Legge 3/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP).
- Tutta la documentazione inerente la gestione del contratto tra l'Amministrazione regionale e l'operatore economico, ad esclusione della fatturazione per il pagamento delle prestazioni oggetto del presente appalto, sarà trasmessa e ricevuta tramite il sistema ap@ci (Amministrazione Pubblica@perta a Cittadini e Imprese). Il soggetto aggiudicatario contraente dovrà, a tal fine, accreditare un proprio rappresentante delegato al sistema ap@ci (<https://web.e.toscana.it/apaci>).

4. - CONCLUSIONE DELL'AFFIDAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, del D.P.R. n. 445/2000, della L.R. n. 38/2007, del D.P.G.R. n. 30/R/2008 e della Delibera di G.R. n. 648 dell'11.06.2018, l'Amministrazione, prima dell'affidamento del contratto, effettua i controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, così come dichiarati dall'Operatore economico nella "Offerta economica – Dichiarazioni per la partecipazione", nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), nelle "Dichiarazioni integrative dell'Operatore economico" e secondo le modalità di dettaglio previste dalla Delibera di G.R. n. 648/2018.

Nel caso in cui, ai sensi della stessa Delibera di G.R. n. 648/2018, l'Amministrazione effettui ulteriori controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dall'Operatore economico in merito al possesso dei requisiti di ordine generale (da effettuarsi obbligatoriamente ogni cinque affidamenti rientranti nella medesima fascia di importo) e, a seguito di tali controlli, emerga il mancato possesso di uno o più dei requisiti ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, si applicherà quanto previsto dal comma 9 dell'art. 15 - Penali e risoluzione del contratto del successivo Paragrafo 7 – Contenuto prestazionale del servizio/fornitura.

L'esito favorevole dei suddetti controlli è condizione per l'emanazione del provvedimento di affidamento.

L'offerta economica presentata a sistema dall'affidatario, accettata dall'Amministrazione a seguito dell'adozione del provvedimento di affidamento, è soggetta all'**imposta di bollo** ai sensi del DPR 642/1972 del valore di Euro **16,00 (Sedici/00)**.

Il pagamento dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale);
- dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Commissario Straordinario Delegato, Piazza Duomo, 10 – Firenze, C.F. 94200620485);

- del codice ufficio o ente (campo 6: TZM) inserire il codice ufficio dell’Agenzia delle Entrate e riscossione territorialmente competente);
- del codice tributo (campo 11: 456T)
- della descrizione del pagamento (campo 12: “Imposta di bollo – Offerta Economica per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 relativa al servizio di pubblicità legale per avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto esecutivo “Adeguamento strutturale argine sinistro, VI lotto del Fiume Serchio, codice intervento 09IR023/G4 - Avviso ai soggetti interessati dalla procedura espropriativa, ai sensi degli artt. 7 e 8 Legge 241/90 e art. 16 D.P.R. N. 327/01” - CIG 8122886195”>).

L’affidatario comproverà il pagamento dell’imposta di bollo, mediante l’invio della copia informatica dell’F23, in modalità telematica, attraverso un’apposita comunicazione utilizzando il sistema telematico “START”, accedendo al sito <https://start.e.toscana.it/regione-toscana/> con il proprio identificativo.

Il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere. L’operatore economico si impegna con la presentazione dell’offerta. L’Amministrazione invierà la lettera di ordinazione mediante posta elettronica certificata.

5. - POSSESSO DI UN CERTIFICATO QUALIFICATO DI FIRMA ELETTRONICA

Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all’appalto **dovranno** essere in possesso di un **certificato qualificato di firma elettronica** che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito.

Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un’applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale nella sezione “Software di verifica”.

L’amministrazione utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.

6. - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’affidatario, è richiesto al soggetto invitato di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE/679/2016 all’Amministrazione, che tratterà i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente, compete l’obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

1. In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati forniti dal soggetto invitato vengono raccolti e trattati da Commissario Straordinario, per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla procedura e, in particolare, ai fini della verifica dell’assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nella lettera di invito, nonché ai fini dell’affidamento, in ottemperanza a precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- i dati da fornire da parte del soggetto affidatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

2. Il soggetto invitato è tenuto a fornire i dati a Commissario Straordinario, in ragione degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica, il rifiuto di fornire i dati richiesti dal Commissario Straordinario, potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il soggetto alla partecipazione alla procedura o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'affidamento, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

3. I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate sono della seguente natura: dati personali comuni (es. dati anagrafici), dati relativi a condanne penali e reati (cd. giudiziari) di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previste dalla legislazione vigente.

4. Il titolare del trattamento è la Commissario Straordinario (dati di contatto: P.zza Duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it).

5. I dati personali saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e informatizzata.

6. I dati raccolti potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008;
- ad altri Enti ed Amministrazioni cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lettera b, e comma 32 L. 190/2012, art. 35 D.Lgs. n. 33/2013; nonché l'art. 29 D.Lgs. n. 50/2016) il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.regione.toscana.it sezione Amministrazione trasparente.

7. Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del contratto in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili.

8. Diritti del concorrente/interessato. Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono stati trasferiti dal soggetto invitato alla stazione appaltante. All'interessato è riconosciuto il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it).

Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

9. Con la presentazione dell'offerta e/o sottoscrizione del contratto il legale rappresentante/procuratore del concorrente/affidatario prende atto espressamente del trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte del Commissario Straordinario per le finalità sopra descritte.

PARAGRAFO 7. CONTENUTO PRESTAZIONALE DEL SERVIZIO/FORNITURA

Premessa

Il Commissario di Governo, nell'ambito degli interventi di sua competenza e per i quali si avvale della Struttura Tecnica della Regione Toscana – Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile – Settore Assetto Idrogeologico ha in carico l'esecuzione dei lavori "Adeguamento strutturale argine sinistro, VI lotto del Fiume Serchio, codice intervento 09IR023/G4". Il presente incarico si riferisce alle necessarie pubblicazioni per l'Avviso ai soggetti interessati dalla procedura espropriativa, ai sensi degli artt. 7 e 8 Legge 241/90 e art. 16 D.P.R. N. 327/01.

Art. 1 - Caratteristiche delle prestazione

1. La prestazione richiesta consiste nella:

A). Pubblicazione su un quotidiano a rilevanza nazionale e uno a rilevanza regionale dell'avviso ai soggetti interessati dalla procedura espropriativa, ai sensi degli artt. 7 e 8 Legge 241/90 e art. 16 D.P.R. N. 327/01.

Art. 2 – Modalità di esecuzione della prestazione

1. La prestazione dovrà essere svolta con le specifiche impartite dal RUP e Direttore dell'Esecuzione.

Art. 3 – Termini, avvio dell'esecuzione, sospensione e ultimazione dell'esecuzione

1. La prestazione deve essere terminata entro 10 giorni dall'avvio dell'esecuzione. Il Responsabile unico del procedimento svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto e al termine delle prestazioni effettua i necessari accertamenti e rilascia idoneo certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

2. Per l'eventuale sospensione dell'esecuzione della prestazione da parte dell'Amministrazione si applica l'art. 107 del D.Lgs. 50/2016.

3. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare le prestazioni nel termine fissato può richiederne la proroga ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 4 – Obbligo di impresa ai sensi dell'art. 24, comma 1, L.R. 38/2007

1. Ai sensi dell'art. 24 comma 1 L.R. 38/2007 la Società ha l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Art. 5 – Modifica di contratto

1. In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 6 - Importo stimato

1. L'importo complessivo dell'appalto è stimato in 18.500,00 Euro. Per l'espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e che pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all'articolo 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016.

La relativa spesa è a carico del capitolo 8231 della Contabilità Speciale 5588.

Art. 7 – Gestione digitale del contratto

1. Ogni comunicazione, compresi gli ordinativi, inerente la gestione del presente servizio/fornitura dovrà essere trasmessa tramite il sistema ap@ci, ad esclusione della fatturazione per il pagamento delle prestazioni di cui al successivo art. 8.

2. La Società si impegna a ricevere e trasmettere tramite il sistema ap@ci la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria alla gestione del contratto, ed in particolare si impegna ad accreditare un proprio rappresentante delegato al sistema ap@ci o tramite CNS o tramite username e password (<https://www.regione.toscana.it/apaci>).

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

Art. 8 – Corrispettivo, fatturazione e pagamento

1. Il corrispettivo contrattuale è determinato dall'offerta economica dell'affidatario.

2. La fattura dovrà essere unica e riferita all'intero corrispettivo contrattuale secondo il prezzo offerto dall'affidatario, e dovrà essere emessa dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione di cui al successivo art. 10.

3. La fattura, elettronica intestata a **COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO – Settore assetto Idrogeologico – codice fiscale 94200620485 CUU IE9CWJ** deve essere inviata tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”, con l’indicazione del codice CIG 8122886195. Per effetto della L.190/2014, coordinata con il D.L. 50/2017 che dispone l’applicazione del regime dello “Split payment”, il tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo “Esigibilità IVA” la lettera “S” (Scissione pagamenti). I campi obbligatori ai fini della corretta compilazione della fatturaPA per il Commissario Straordinario vengono comunicati contestualmente alla stipula del presente contratto.

4. Il pagamento sarà disposto secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm. e ii., a seguito di emissione di fattura/e redatta/e secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto sopra, entro 30 gg. dalla data di ricevimento della stessa. Tale termine per le fatture ricevute dall’Amministrazione nei mesi di dicembre e/o gennaio è aumentato a 60 giorni.

Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.

Ai fini del pagamento del corrispettivo il Commissario Straordinario procederà ad acquisire, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) della società e degli eventuali subappaltatori, attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l'Amministrazione non sia già in possesso di tale documento in corso di validità, precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, ai sensi della vigente normativa in materia, verrà richiesto all'Autorità competente entro i 2 giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura, il termine di 30 giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla società per detto periodo di sospensione dei termini. Qualora dalle risultanze del DURC risulti un'inadempienza contributiva, l'Amministrazione segnala alla Direzione Provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il Commissario Straordinario tramite il responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, il Commissario Straordinario tramite il responsabile del procedimento applica quanto previsto all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016.

Il Commissario Straordinario segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

6. Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, l'Amministrazione, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000, procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 5.000, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.

8. L'operatore economico è tenuto ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13.08.2010; a tal fine l'affidatario dovrà dichiarare, a richiesta dell'amministrazione prima della stipula del contratto, i conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica e le persone delegate ad operare sui suddetti conti. L'operatore economico è, altresì, tenuto

a comunicare al Commissario Straordinario eventuali variazioni relative ai conti corrente e ai soggetti delegati ad operare sui conti corrente. Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari sopra indicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice CIG: 8122886195. L'operatore economico è obbligato a dare immediata comunicazione al Commissario Straordinario ed alla Prefettura / Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni del presente documento non siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica comunicati dall'aggiudicatario, il Commissario Straordinario provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

In caso di prestazione eseguita dal subappaltatore il pagamento della prestazione verrà fatto nei confronti dell'operatore economico che è obbligato a trasmettere, tramite la modalità telematica indicata al precedente articolo 7 entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, unitamente alla documentazione che dimostri l'avvenuto pagamento esclusivamente tramite conto corrente bancario o postale, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Il Commissario Straordinario, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Società fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

Art. 9 – Controlli e verifica di conformità

Il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto sono svolte dal direttore dell'esecuzione del contratto, in modo da assicurare la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali. L'attività di direzione e controllo del direttore dell'esecuzione del contratto, per quanto non espressamente previsto nel presente paragrafo, è disciplinata dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49 (Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione).

Il direttore dell'esecuzione impartisce all'esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, cui l'esecutore è tenuto ad uniformarsi.

Art. 10 – Certificato di regolare esecuzione

1. Ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di conformità, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento.

2. La verifica di conformità è effettuata dal Responsabile del procedimento che rilascia il Certificato di regolare esecuzione entro trenta giorni dal termine in cui devono essere completate le prestazioni come indicato nel presente documento.

3. Successivamente all'emissione del Certificato di regolare esecuzione, si procede al pagamento del corrispettivo delle prestazioni eseguite.

Art. 11 - Cessione del contratto

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto pena di decadenza ed eventuale azione di rivalsa del Commissario Straordinario per il danno arrecato.

Art. 12 - Cessione del credito

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.

L'operatore economico dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in

via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente codice identificativo gara CIG: 8122886195. L'Amministrazione provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati.

La notifica all'Amministrazione dell'eventuale cessione del credito deve avvenire tramite la modalità telematica indicata al precedente articolo 7.

Art. 13 - Obblighi e responsabilità dell'appaltatore

1. La Società è tenuta ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso il Commissario Straordinario del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

2. La Società è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare a quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

3. La Società è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi il dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto alla Società, fino a quanto non sia accertato integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso la Società non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni.

4. La Società, nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente contratto, è obbligata a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto del Commissario Straordinario che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione ricadrà sulla Società restandone sollevato il Commissario Straordinario.

5. La Società è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione.

La Società esonera il Commissario Straordinario da ogni responsabilità e onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull'oggetto della prestazione. In particolare, assicura che il Commissario Straordinario è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore) e a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione. Inoltre, fatta salva la responsabilità solidale di cui all'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., la Società è tenuta a manlevare il Commissario Straordinario da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente documento, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali da esse derivanti.

6. La Società assume l'obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare il Commissario Straordinario di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

7. In caso di violazione dei suddetti obblighi relativi alla riservatezza, ai diritti di proprietà intellettuale e alla proprietà dei beni il Commissario Straordinario, ha diritto di richiedere al soggetto aggiudicatario il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.

Art. 14 – Estensione degli obblighi del codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. La Società, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014, quale parte integrante del contratto, sebbene non allegato allo stesso, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli del Subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

2. La Società ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli del Subappaltatore, e ad inviare all'Amministrazione comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

Art. 15 - Penali e risoluzione del contratto

1. L'affidatario è soggetto a penalità quando:

Per il ritardo nell'esecuzione della prestazione A per ogni giorno di ritardo è applicata una penale di € 50, fino al 15 giorno di ritardo.

Dal 15 al 30 giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione A, è applicata una penale di € 100, al giorno.

Se il ritardo persiste oltre il trentesimo giorno l'Amministrazione, fermo restando l'applicazione della penale giornaliera nella misura massima, procede ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.

2. L'Amministrazione, ove riscontri inadempienze nell'esecuzione del contratto idonei all'applicazione delle penali, provvede a contestare alla Società, per iscritto, le inadempienze riscontrate con l'indicazione della relativa penale da applicare, con l'obbligo da parte della Società di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni.

3. Nel caso in cui la Società non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile alla stessa, l'Amministrazione provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva di cui al paragrafo 6 che dovrà essere integrata dalla Società senza bisogno di ulteriore diffida.

4. Nel caso in cui l'Amministrazione accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società non procede con l'applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Commissario Straordinario ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno.

6. Il Commissario Straordinario procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:

- articolo 108, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica indicati nel precedente articolo 7;
- in caso di subappalto non autorizzato dal Commissario Straordinario.
- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014 da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società compreso quelli del subappaltatore;
- in caso di violazione dell'articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door).

Il Commissario di Governo si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del codice civile nel caso in cui, nei confronti dell'imprenditore e dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale.

7. In caso di risoluzione, l'Amministrazione procederà alla richiesta di risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

8. Al di fuori dei casi sopra specificati l'Amministrazione, nei casi in cui il direttore dell'esecuzione accerta che comportamenti della Società concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, in ottemperanza alla disciplina di cui al comma 3 dell'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

In relazione all'istituto della risoluzione del contratto, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione ai sensi degli articoli 1454 (*se previsto*) e 1456 espressamente previsti nel presente documento, il Commissario Straordinario applica la disciplina dell'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016.

9. Nel caso in cui, così come previsto dal precedente Paragrafo 4 – Conclusione dell'affidamento e stipula del contratto della presente lettera d'invito, l'Amministrazione effettui ulteriori controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 ed accerti il difetto del possesso dei requisiti prescritti dallo stesso art. 80, si dà luogo alla risoluzione del contratto ed al pagamento, all'Operatore economico, del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; si dà luogo, inoltre, all'incameramento della cauzione definitiva, ove richiesta, o, in alternativa, all'applicazione di una penale in misura pari al 10 (dieci) per cento del corrispettivo contrattuale.

Art. 16 - Recesso

Il Commissario Straordinario si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra.

Essa ne dovrà dare comunicazione alla Società con un preavviso di almeno 20 giorni.

E' fatto divieto alla Società di recedere dal contratto.

Art. 17 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto in questo documento si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:

- nel D.Lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e successive modifiche e integrazioni;

- nella L.R. 38/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;

- nel "Regolamento di attuazione" della L.R. 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili.

Art. 18 - Foro competente

1. Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente documento, ove il Commissario Straordinario sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO

Ai fini della presente procedimento e ai sensi del D.Lgs. 50/2016 il responsabile unico del procedimento, Direttore dell'Esecuzione e Dirigente Responsabile del Contratto è l'Ing. Gennarino

Costabile, tel. 0554384670 che risulta anche referente per questa fase del procedimento, coadiuvato in questa fase dall'Ing. Francesco Piani, tel. 0554385413.

Il Dirigente Responsabile del Contratto
Ing. Gennarino Costabile

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384631-4610-4624